



[Vicenza, 27 gennaio 2014]

CIRCOLARE 1/2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRESENTI

- ⊗ Riepilogo comunicazioni e aggiornamenti inviati nell'ultimo periodo
- ⊗ Sezione contratti di lavoro
- ⊗ Settore artigianato: apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011
- ⊗ Una tantum gennaio 2014
- ⊗ Sezione Enti, contributi, fondi e relative denunce
- ⊗ Edilizia e Casse edili
- ⊗ Sezione ritenute / sostituto d'imposta
- ⊗ Detassazione 2014
- ⊗ Adempimenti di fine e inizio anno
- ⊗ Conguaglio differito entro il 28/2
- ⊗ Gestione crediti irpef dipendenti e collaboratori insorti per conguaglio 2013
- ⊗ Dipendenti cessati nel 2013 con Tfr non liquidato o con ratei ferie sospesi
- ⊗ Sospesa stampa CUD per cessati 2014: possibile da stampe elaborazione
- ⊗ Integrazioni e modifiche eseguite sulla procedura
- ⊗ Comunicazioni varie

(RI *nc BTIF)

RIEPILOGO COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI INVIATI NELL'ULTIMO PERIODO

- Ricordiamo che giornalmente, attraverso la connessione, inviamo aggiornamenti e comunicazioni relativi alla procedura.
- ✓ Comunicazione API Cartotecnici (149) – Comunicazione CONFIMI Cartotecnici (148): scatti anzianità per liv. B2 (24/12/2013)
 - ✓ Trasporto a fune (197): rinnovo Ccnl (24/12/2013)
 - ✓ Coop. Sociali (720): ulteriori indicazioni per l'accantonamento della contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa (24/12/2013)
 - ✓ Cassa Edile di Belluno (2301): coefficiente di assoggettamento fiscale 2013/2014 (24/12/2013)
 - ✓ Cassa edile di Rimini ((590–593–594–595–596–597): coefficiente di assoggettamento fiscale 2013/2014 (24/12/2013)
 - ✓ Cassa edile di Vicenza (2351/2352/2353/2354): coefficiente di assoggettamento fiscale 2013/2014 (24/12/2013)
 - ✓ Elaborazioni 2014 collaboratori: attendere (24/12/2013)
 - ✓ Ripresa versamenti sospesi a seguito dell'alluvione in Sardegna novembre 2013 (24/12/2013)
 - ✓ Autotrasporto merci industria (190/191): gestione delle semifestività (31/12/2013)
 - ✓ Edilizia Confindustria (060): sudd. terr. di Rovigo (RW/RZ) (31/12/2013)
 - ✓ Cassa edile di Verona (2361/2362/2363): aggiornamento coefficiente di assoggettamento fiscale (31/12/2013)
 - ✓ Aggiornamento addizionali comunali (31/12/2013)
 - ✓ Aggiornamento addizionale regionale Liguria (3/1/2014)
 - ✓ Cassa edile di Bergamo (1191/1192): aggiornamento coefficiente di assoggettamento fiscale (3/1/2014)
 - ✓ Fondo Salute Sempre (126.001): comunicata la mancanza dell'attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi per le agevolazioni fiscali 2013 – nessun automatismo (9/1/2014)
 - ✓ Conguaglio per assoggettamento fiscale dei contributi 2013 – Fondo Metasalute: segnalazione per migrati e/o riassunti (9/1/2014)
 - ✓ Comunicazioni obbligatorie: aggiornamento standard tecnici (10/1/2014)
 - ✓ Comunicazioni obbligatorie: invio aggiornamento standard tecnici (10/1/2014)
 - ✓ Comunicazioni obbligatorie: correzione part-time e nota 489 del Ministero del Lavoro (16/1/2014)
 - ✓ Autoliquidazione INAIL 2013/2014 (16/1/2014)
 - ✓ Import dati basi di calcolo INAIL su archivi paghe: attivo il programma (16/1/2014)
 - ✓ Videata –Posizioni Inail-: aggiornamento per gestione degli sconti Inail per cooperative agricole non operanti in zone svantaggiate o di montagna (16/1/2014)

- ✓ Chiusura di fine mese per singola ditta: particolarità nell'esecuzione nel mese di dicembre coincidente con il fine anno (16/1/2014)
- ✓ Elaborazioni 2014 (16/1/2014)
- ✓ Ditte che iniziano le elaborazioni con Essepaghe nel 2014 (16/1/2014)

Si sottolinea l'importanza della connessione giornaliera e della lettura della relativa comunicazione illustrativa.

(RI *nc BTIF)

CONTRATTI DI LAVORO

- Agenzie immobiliari (528)
In riferimento alla piena operatività del D.Lgs. 167/2011 – “Testo Unico dell'apprendistato”, segnaliamo che in relazione alla sottoscrizione in data 24/04/2012 dell'apposito accordo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, abbiamo provveduto ad inserire i nuovi codici apprendistato per il codice contratto in oggetto. Per ulteriori approfondimenti circa le caratteristiche dei nuovi codici inseriti rimandiamo alle note contrattuali presenti nelle nostre tabelle nella specifica sezione “Apprendistati D.Lgs. 167/2011”.
(RI *co 528 – RPMO)
- Agenzie di sicurezza sussidiaria (559)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori degli scatti di anzianità decorrenti dal 1/01/2014 in base al Ccnl sottoscritto il 28/01/2011 (nostra circolare 1/2011); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2016, dal 1/01/2018 e dal 1/01/2020.
(RI *co 559 – DMIF)
- Agenzie marittime ed aeree (199)
Sono in vigore i nuovi valori della quota a carico ditta da versare per il finanziamento della Cassa Mutua Agenzie marittime (nostro cod. ente 114.001) la cui contribuzione, a decorrere dal mese di gennaio 2014, risulta aumentata di 2 euro e pari quindi a 21 euro, a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 23/02/2012 (nostra circolare 3/2012 e successiva comunicazione 29/03/2012).
(RI *co 199 - DMIF)
- Agricoltura contoterz. (768) – Agricoltura contoterz O.T.D. (769)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo conglob.* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito del verbale di accordo di rinnovo siglato in data 21/06/2012 (nostra circolare 9/2012). Per gli O.T.D (769), sono decorrenti, inoltre, anche gli importi dell'elemento *3/Terzo elemento*, sia per i livelli propri delle suddivisioni contrattuali A e B, sia per i livelli propri delle suddivisioni territoriali “VR - Verona” e “21 - Veneto”.
(RI *co 768,769 – DMIF)
- Autorimesse – ANIASA (849)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 20/06/2013 (nostra circolare 7/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.
(RI *co 849 – DMIF)
- Autostrade e Trafori – concessionari (214)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 1/08/2013 (nostra circolare 8/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/08/2014, dal 1/01/2015 e dal 1/08/2015.
(RI *co 214 – DMIF)
- Calzature Confind. (043)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 29/11/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015 e dal 1/07/2015.
(RI *co 043 – DMIF)
- Cartotecnici Confindustria (147)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo conglobato* decorrenti dal 1/01/2014, a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 13/09/2012 (nostra comunicazione 81/2012); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.
(RI *co 147 – DMIF)
- Cemento calce gesso Confind. (130)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Min. cont. Integrato* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 20/03/2013 (nostra circolare 4/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/06/2015.
Con decorrenza 01/2014 è inoltre in vigore l'aumento dall'1,40% all'1,50% della quota a carico del datore di lavoro per la contribuzione al Fondo di previdenza integrativa di settore Concreto (nostri codici ente 158.001 e 158.003 - vedi nostra circolare 4/2013).
(RI *co 130 +et 158001,158003 – DMIF)
- Centri elaborazione dati Assoced-UGL (560)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *4/Indenn.funzione* per i soli livelli Q/*Quadro* e QD/*Quadro di direzione*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 28/05/2012 (nostra comunicazione 45/2012); annotiamo che ulteriori aumenti dell'indennità di funzione sono da gennaio 2015.
(RI *co 560 – DMIF)

- Chimica A.P.I. (053) – Concia A.P.I. (054) - Gomma/mat.plastiche A.P.I. (017)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 25/07/2013 (nostra circolare 8/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015 e dal 1/06/2015.
Con decorrenza 01/2014 è inoltre in vigore l'aumento dall'1,06% all'1,16% della quota a carico del datore di lavoro per la contribuzione al Fondo di previdenza integrativa di settore Fondapi (nostri codici ente 155.010,155.011,155.012,155.013 - vedi nostra circolare 8/2013).
(RI *co 017,053,054 +et 155010,155011,155012,155013 – DMIF)
- Chimica Confindustria (050) e settore GPL (051)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo conglobato* e dell'elemento *2/I.P.O.*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 22/09/2012 (nostra circolare 10/2012); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015 e dal 1/10/2015.
Risulta inoltre in vigore, con decorrenza da gennaio 2014, l'aumento dall'1,65% all'1,85% della quota a carico del datore per la contribuzione al Fondo di previdenza integrativa di settore Fon.Chim (vedi nostra circolare 10/2012).
(RI *co 050,051 +et 151001,151003,151005,151007 – DMIF)
- Coibenti Confindustria (208)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 04/04/2013 (nostra circolare 4/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015 e dal 1/10/2015.
Risulta inoltre in vigore, con decorrenza da gennaio 2014, l'aumento dall'1,65% all'1,85% della quota a carico del datore per la contribuzione al Fondo di previdenza integrativa di settore Fon.Chim (vedi nostra circolare 5/2013).
(RI *co 208 +et 151001,151003,151005,151007 – DMIF)
- Commercio cooperative consumo (503) – sudd.contratt. C/Minori:meno di 15 dip. x unità
Facendo riferimento a quanto da noi riportato nella nostra circolare 2/2012 in occasione del rinnovo contrattuale siglato in data 22/12/2011, ricordiamo che a partire dal corrente anno, per le aziende di cui alla suddivisione contrattuale *C/Minori:meno di 15 dip. x unità* entra in vigore la maturazione di un monte ore annuo a titolo di rol/ex festività pari a 88 ore annue.
(RI *co 503CC – DMIF)
- Coop. Agricole/florovivaiste OTI (761/763) e OTD (762 – 764)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* e dell'elemento *3/Terzo elemento*, laddove presente (OTD), decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 6/08/2013; annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/07/2015.
Segnaliamo inoltre che a decorrere dal mese di gennaio 2014 risulta decorrente l'aumento della contribuzione al fondo di previdenza complementare di settore Filcoop: vedi sezione –Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.
(RI *co 761,762,763,764 – DMIF)
- Dirigenti A.P.I. (452)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 22/12/2010 sia in riferimento al livello *DI/dirigente d'azienda* che *QS/Quadro Superiore* (nostra circolare 1/2011).
(RI *co 452 – DMIF)
- Dirigenti agenzie marittime (467)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *3/Elem.contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 9/01/2013. Con pari decorrenza è previsto il nuovo livello D11 da attribuire ai dirigenti nominati o assunti a partire dal 1/01/2014 (nostra circolare 1/2013).
(RI *co 452 – DMIF)
- Dirigenti A.P.I. (452)
Facendo riferimento a quanto da noi comunicato con circolare del mese di gennaio 2011, in occasione del rinnovo contrattuale siglato in data 23/12/2010, ricordiamo che a decorrere dal corrente mese di gennaio 2014, non risulta più disponibile il codice livello D1, a suo tempo codificato per la gestione dei dirigenti di prima nomina. Sottolineiamo infatti che la permanenza massima in tale particolare livello risultava possibile per un triennio e che lo stesso livello poteva essere attribuito a dirigenti assunti o nominati entro il 31/12/2010. Sulla base di quanto sopra ai dirigenti ai quali alla data del 31/12/2013 fosse attribuito il livello in oggetto, dovrà ora essere assegnato il livello DI – Dirigente.
(RI *co 452 – RPIF)
- Dirigenti aziende agricole (472)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 8/07/2013 (nostra comunicazione 56/2013).
(RI *co 472 – DMIF)
- Dirigenti az. cooperative (458)
Facendo riferimento a quanto comunicato con la scorsa circolare n. 10/2013 in merito all'accordo di rinnovo siglato in data 30/09/2013, con il quale le parti firmatarie hanno previsto alcune novità in tema di previdenza e assistenza integrativa, decorrenti dal mese di gennaio 2014, comunichiamo quanto segue:
⇒ Dircoop sanitario (ente 094.001): a decorrere dal mese di gennaio 2014 e per tutto l'anno la misura della contribuzione annua al fondo di assistenza sanitaria risulta pari a euro 3.600 di cui 3.400 a carico del datore di lavoro e 200 a carico del dirigente. Ricordando la particolare prassi operativa e rimandando per ulteriori approfondimenti alle note presenti nella tabella, segnaliamo che i suddetti importi dovranno essere inseriti dall'Utente nella griglia –Conguagli/Altri oneri- del movimento mensile del dipendente;

- ⇒ Dircoop gestione Dir. Pensionati (ente 094.002): a decorrere dal mese di gennaio 2014 il contributo annuo è fissato in euro 2.000 a totale carico del datore di lavoro; anche in questo caso, richiamando quanto riportato nelle specifiche note della tabella, segnaliamo che i suddetti importi dovranno essere inseriti dall'Utente nella griglia –Conguagli/Altri oneri- del movimento mensile del dipendente;
- ⇒ Dircoop previdenziale (ente 192.099): per l'anno 2014 risulta dovuta una contribuzione aggiuntiva Una Tantum pari ad euro 600 per dirigenti in forza al 30/09/2013 e 1/01/2014 e pari ad euro 400 per dirigenti in forza al 30/09/2013; in relazione a tale previsione abbiamo inserito il nuovo codice ente 192.099 da comunicare, anche in questo caso, nella griglia –Conguagli/Altri oneri- del movimento mensile ditta con il relativo importo.

(RI *co 458 +et 094, 192 – RPIF)

➤ Dirigenti aziende commerciali (460)

Facendo riferimento al verbale di accordo 31 luglio 2013, di proroga del C.c.n.l. del 27 settembre 2011, dall'1/2014 decorre la nuova percentuale della contribuzione riguardante la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria e precisamente:

- ⇒ Fondo Mario Negri: decorre la nuova percentuale del contributo integrativo a carico azienda, aumentata dall'1,91% all'1,95%; ricordiamo che la contribuzione al Fondo, se non opportunamente inibita, viene automaticamente applicata da contratto;
- ⇒ FASDAC: è stato inoltre previsto il contributo aggiuntivo del 2%, di cui all'Accordo piano di riordino FASDAC (Allegato 2 dell'accordo 27 settembre 2011) valido per l'anno 2014, riservandosi la valutazione sulle annualità successive entro la nuova scadenza concordata del vigente C.c.n.l (31 Dicembre 2014): ne consegue che la percentuale di contribuzione per la quota pensionati aumenta dal 2,41 al 2,46%.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettura di quanto riportato nella sezione -Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 460 - RLIF)

➤ Dirigenti aziende alberghiere (462)

- ⇒ Fondo M. Negri: in relazione al rinnovo del 09/12/2013, dall'1/2014 decorre la nuova percentuale del contributo integrativo a carico azienda, aumentata dall'1,91% all'1,95%; ricordiamo che la contribuzione al Fondo, se non opportunamente inibita, viene automaticamente applicata da contratto;
- ⇒ FASDAC: è stato inoltre previsto il contributo aggiuntivo del 2%, di cui all'Accordo piano di riordino FASDAC (Allegato 2 dell'accordo 16 novembre 2011) valido per l'anno 2014, riservandosi la valutazione sulle annualità successive entro la nuova scadenza concordata del vigente C.c.n.l (31 Dicembre 2014).): ne consegue che la percentuale di contribuzione per la quota pensionati aumenta dal 2,41 al 2,46%.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettura di quanto riportato nella sezione -Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 462 - RLIF)

➤ Dirigenti autotrasporto (465)

- ⇒ Fondo Mario Negri: in relazione al verbale di accordo 18 dicembre 2013 integrativo dell'accordo del 3/12/2012 decorre la nuova percentuale del contributo integrativo a carico azienda, aumentata dall' 1,91% all'1,95%; ricordiamo che la contribuzione al Fondo, se non opportunamente inibita, viene automaticamente applicata da contratto;
- ⇒ FASDAC: è stato inoltre previsto il contributo aggiuntivo del 2%, di cui all'Accordo piano di riordino FASDAC (allegato 1 dell'accordo 2 novembre 2011) valido per l'anno 2014, riservandosi la valutazione sulle annualità successive entro la nuova scadenza concordata del vigente C.c.n.l (31 Dicembre 2014): ne consegue che la percentuale di contribuzione per la quota pensionati aumenta dal 2,41 al 2,46%.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettura di quanto riportato nella sezione -Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 465 +et 060002, 062012 – RPIF)

➤ Edilizia artigianato (065): nuova sudd. terr. di Latina (LT)

In relazione alle richieste pervenute e alla documentazione ricevuta, abbiamo codificato la nuova suddivisione territoriale di Latina (LT) utile per la gestione degli importi territoriali da corrispondere ai dipendenti delle aziende operanti in tali provincia; sulla base della documentazione a nostra disposizione sono stati inseriti per i soli livelli relativi agli operai gli importi dell'indennità territoriale di settore valorizzando l' elemento 5.

(RI *co 065TLT – RPMO)

➤ Edilizia Confindustria (060): sudd. terr. di Bologna

Abbiamo avuto notizia che in data 26/09/2013 è stato sottoscritto dalle parti un contratto integrativo provinciale di lavoro valido per le aziende edili industriali della provincia di Bologna. Sulla base dell'analisi del suddetto accordo, oltre che di quanto riportato nelle successive circolari della C.e. di Bologna (Circ. 912 – 975 – 1002 – 1137/2013), a decorrere dal mese di gennaio 2014 risulta in particolare modificata la disciplina del trattamento economico del periodo di carenza in caso di eventi di malattia per i lavoratori con qualifica di operaio e apprendista operaio. Ricordando che a tutto il 31/12/2013 per eventi di malattia con durata pari o inferiore a 14 giorni, il trattamento economico per i giorni di carenza risultava pari al 75% mentre in caso di eventi di malattia con durata superiore lo stesso risultava pari al 10%, riportiamo di seguito il trattamento economico derivante dalla rinnovata disciplina:

- ⇒ in caso di malattie di breve durata, intendendosi per tali quelle di durata pari o inferiore a tre giorni, la carenza verrà trattata al 75% solo per i primi 5 eventi nell'anno solare; a partire dal sesto verrà corrisposto un trattamento economico pari al 65%;
- ⇒ in caso di eventi con durata pari o inferiore a 11 giorni (come detto, precedentemente il limite era pari a 14 giorni), per il periodo di carenza sarà corrisposto un trattamento economico pari al 75%;

⇒ in caso di eventi di durata superiore agli 11 giorni sarà corrisposto un trattamento economico pari al 100%.

Sulla base di quanto sopra abbiamo pertanto aggiornato le impostazioni tabellari relativamente al trattamento di malattia, la cui applicazione risulta collegata all'utilizzo dei codici riferiti alla Cassa edile di Bologna.

(RI *co 863 +ce 0501, 0502, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508 – RPMO)

➤ Edilizia (060/065) – Sudd. Terr. di Pavia (PV/PW)

In riferimento alla documentazione pervenutaci (comunicato Cassa Edile di Pavia) in relazione ai livelli riferiti agli operai della provincia in oggetto, presenti nei codici contratti relativi ai settori industria (060) e artigianato (065), abbiamo aggiornato i valori dell'elemento retributivo convenzionale (el. 20) utile ai fini della determinazione dell'imponibile per la contribuzione alla Cassa edile, codificando gli importi decorrenti dal 1/01/2014. Ricordiamo che chi fosse interessato all'utilizzo della Cassa edile di Pavia e non applicasse la suddivisione territoriale di cui sopra, sarà tenuto alla valorizzazione dell'el. 20 nell'anagrafica dei dipendenti interessati (griglia -altri elementi- della videata –Retribuzione-) per la corretta determinazione della contribuzione.

(RI *co 060TPV, 060TPW, 065TPV, 065TPW – RPMO)

➤ Edilizia Confindustria (060): EVR per Belluno, Bolzano e Lecco (BL/BX/BZ/LC/L2)

Segnaliamo che per le province in oggetto abbiamo in questi giorni ricevuto documentazione contrattuale relativa alla previsione dell'Evr da corrispondere a decorrere dal mese di gennaio 2014. Ricordando che con l'apertura del mese di gennaio 2014 è stata automaticamente attribuita per ciascuna provincia la suddivisione territoriale utile ai fini dell'azzeramento dell'Evr (vedi specifico paragrafo più avanti), si comunica che le necessarie analisi contrattuali sono in corso e che si provvederà all'invio dei relativi aggiornamenti contrattuali con la prima comunicazione utile.

(RI *co 060TBL, 060TBX, 060TBZ, 060TLC, 060TL2 – RPIF)

➤ Edilizia Confindustria (060): sudd. terr. di Verona - EVR intero (V2) e Verona - EVR ridotto (V3)

Sulla base della documentazione ricevuta abbiamo avuto notizia della spettanza per i lavoratori edili della provincia di Verona e per le suddivisioni in oggetto, degli importi di Evr da corrispondersi in un'unica soluzione con le retribuzioni del mese di gennaio 2014. Abbiamo pertanto ritenuto prevederne l'automatica gestione attraverso il meccanismo dell'Una tantum: si rimandano gli Utenti alla lettura di quanto riportato nella corrispondente sezione della presente circolare per le caratteristiche dell'erogazione e del riproporzionamento degli importi.

(RI *co 060TV2, 060TV3 – DMMO)

➤ Elettricità (049)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Min. cont. Integrato* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 18/02/2013 (nostra circolare 4/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015 e dal 1/12/2015.

(RI *co 049 – DMIF)

➤ Energia e petrolio (135)

Facendo riferimento a quanto riportato nella nostra circolare n. 3/2013 in relazione al rinnovo del Ccnl in oggetto stipulato in data 22/01/2013, ricordiamo che dal 1/01/2014 risulterebbero decorrenti ulteriori aumenti retributivi. Poiché però agli stessi risulta collegata una variazione della struttura retributiva e non essendo state rese note le necessarie tabelle salariali, comuniciamo che non è stato possibile aggiornare gli importi degli elementi retributivi nelle nostre tabelle contrattuali. Invitiamo pertanto gli Utenti che avessero a disposizione relativa documentazione a rendercela nota per il necessario aggiornamento.

(RI *co 135 – RPIF)

➤ Farmacie municipalizzate (546)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori degli scatti di anzianità decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 22/07/2013 (nostra comunicazione 61/2013).

Sulla base di quanto previsto dal testo del medesimo accordo, in tema di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal mese di gennaio 2014, abbiamo previsto l'automatica applicazione del fondo di assistenza EST (086.015): per le specifiche caratteristiche della contribuzione si rimanda alla sezione -Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 546 – DMIF)

➤ Fiori recisi (610)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 16/01/2013 (nostra circolare 2/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.

(RI *co 610 – DMIF)

➤ Gas-acqua unico (702/703)

Abbiamo avuto notizia che in data 14/01/2014 è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del Ccnl valido per le aziende operanti nel settore Gas-acqua, scaduto lo scorso 31/12/2012; il nuovo accordo risulta decorrere dal 1/01/2013 e scadrà sia per la parte economica che normativa il 31/12/2015. Sulla base della documentazione contrattuale a nostra disposizione risultano previsti aumenti retributivi a partire dal corrente mese di gennaio 2014, l'erogazione in un'unica tranche di un importo Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, il conglobamento dell'indennità di contingenza nei minimi retributivi, l'abrogazione a partire dal mese di gennaio 2016 dell'istituto contrattuale degli aumenti periodici di anzianità, modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro, l'introduzione della nuova disciplina dell'apprendistato ed infine novità in ambito di previdenza integrativa. Sottolineiamo che l'ipotesi di accordo risulta sottoposta a condizione di riserva la cui scadenza non è stata comunque comunicata dalle parti firmatarie. In relazione a quanto sopra sarà nostra cura provvedere all'invio dei relativi aggiornamenti contrattuali non appena avremo notizia della firma definitiva dell'accordo e della sua effettiva validità; a tal proposito invitiamo gli Utenti che dovessero avere notizie in merito a darcene comunicazione al fine di un immediato aggiornamento.

(RI *co 702, 703 – RPIF)

➤ Giocattoli Confindustria (100)

Abbiamo avuto notizia dell'avvenuta sottoscrizione in data 20/01/2014 di un verbale per il rinnovo della parte economica del Ccnl valido per le aziende industriali produttrici di giocattoli; segnaliamo che il rinnovo della parte normativa risulta ad oggi in via di definizione. Sulla base del verbale di accordo in nostro possesso risultano previsti nuovi importi dei minimi a decorrere da gennaio 2014, gennaio 2015 e dicembre 2015 oltre alla previsione dell'Una Tantum da corrisondersi in tre tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di gennaio, luglio e novembre 2014. Sulla base di quanto sopra abbiamo aggiornato le tabelle contrattuali come di seguito riportato:

⇒ inseriti i nuovi importi del minimo contrattuale (el. 1) decorrenti dal 1/2014 e codificati i successivi aumenti decorrenti dal 1/2015 e 12/2015;

⇒ prevista la corresponsione dell'importo forfetario di una tantum da erogarsi in tre tranches con le retribuzioni dei mesi di gennaio, luglio e novembre 2014; per le caratteristiche della tranche in erogazione col corrente mese di gennaio si rimanda a quanto riportato nella sezione Una Tantum della presente circolare.

(RI *co 100 – RPMO)

➤ Gomma materie plastiche Confindustria (015)

Abbiamo avuto notizia che in data 8/01/2014 è stata sottoscritta dalle parti un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL valido per le aziende industriali del settore della gomma e delle materie plastiche scaduto per la parte economica e normativa lo scorso 31/12/2012. Sulla base della documentazione contrattuale a nostra disposizione l'accordo risulta aver previsto aumenti dei minimi contrattuali a partire dal 1/01/2014, la corresponsione in due tranches con le retribuzioni dei mesi di febbraio 2014 e febbraio 2015 di un importo a titolo di Una Tantum a copertura del periodo 1/2013 – 12/2013, l'estensione della platea di possibili aderenti alla previdenza complementare di settore oltre che l'aumento, a decorrere dal 1/01/2015, della contribuzione paritetica al fondo di settore.

Come riportato nel frontespizio dell'accordo di rinnovo segnaliamo che *“L'efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione”* e a tal proposito comunichiamo che la stessa dovrà essere comunicata da parte delle organizzazioni sindacali entro la data del 24/01/2014; in relazione a tali aspetti e non avendo, ad oggi, avuto notizie al riguardo si ritiene di inviare i relativi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Fondo FASG&P: con specifico accordo firmato in data 8/01/2014, tra la Federazione Gomma Plastica, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil, le Parti hanno previsto l'istituzione di un fondo di assistenza sanitaria denominato FASG&P per i dipendenti dalle aziende industriali della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche. In particolare risulta previsto un importo una tantum di 2,5 euro a titolo di avvio del Fondo a carico azienda per i dipendenti in forza al 1/1/2013 e una contribuzione “ordinaria” di 8 euro sia a carico ditta che dipendente per i lavoratori aderenti a tempo indeterminato e determinato, con durata superiore a 11 mesi, oltre che un importo una tantum a titolo di iscrizione a carico dipendente di 2,5 euro.

In considerazione che il versamento dei contributi a tale fondo dovrà avvenire entro 60 giorni dall'apertura del conto corrente a cura del Consiglio di Amministrazione provvisorio (non ancora reso noto) per quanto riguarda l'una tantum a carico ditta ed entro 60 gg. dall'iscrizione per gli aderenti, provvederemo a prevedere la relativa gestione non appena avremo maggiori indicazioni sull'effettiva operatività del Fondo.

Inoltre invitiamo gli Utenti, qualora ne fossero a disposizione, ad inoltrarci documentazione in merito, anche in riferimento alle modalità di trattamento fiscale della contribuzione, considerato che trattasi di Fondo di nuova costituzione (alla luce delle recenti “vicissitudini” del Fondo Metasalute si ritiene infatti che tali Fondi nell'anno di costituzione non potrebbero fruire delle agevolazioni fiscali altrimenti previste).

(RI *co 015 - RLIF)

➤ Grafici Confindustria (140)

In riferimento a quanto già comunicato nella nostra comunicazione 34/2013 relativa alle modalità operative del fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre (nostro codice 126.001), ricordiamo che a partire da gennaio 2014 non è più prevista l'applicazione automatica dell'ente in quanto la conferma dell'adesione al fondo risulta essere su base volontaria. Per i dipendenti che confermino l'adesione sarà pertanto necessario specificare il relativo codice come -alterazione contributiva-; ricordiamo infine che a decorrere dal 1/01/2014 la contribuzione è ripartita tra dipendente e ditta nella misura rispettivamente di 3,00 e 7,00 euro.

(RI *co 140 +et 126001 – DMIF)

➤ Impiegati agricoltura (750) sudd. territoriale di Forlì/Cesena e Rimini (FC)

In riferimento alla documentazione pervenutaci abbiamo aggiornato i valori retributivi per la suddivisione in oggetto, incrementando gli importi dell'Elemento retributivo territoriale (El.5) con decorrenza 1/01/2014 e schedulato i successivi aumenti previsti con decorrenza 1/01/2015.

(RI *co 750TFC – DMMO)

➤ Impiegati Coop. Agricole (752)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 6/08/2013 (nostra circolare 8/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/07/2015.

Rileviamo inoltre che a decorrere dal corrente mese di gennaio 2014 risulta previsto l'aumento della contribuzione al fondo di previdenza complementare di settore Filcoop: per i dettagli del relativo aggiornamento si rimanda alla lettura di quanto riportato nella sezione “Enti” della presente circolare.

(RI *co 752 +et 167003, 167004 – RPMO)

➤ Istituzioni assistenziali UNEBA (662)

In riferimento a quanto già comunicato nella nostra circolare 5/2013 relativamente all'accordo di rinnovo sottoscritto in data 8/05/2013 segnaliamo che:

- ⇒ non ci risultano ancora essere stati definiti gli accordi territoriali in merito alla gestione, con decorrenza dal 1/01/2014 dell' "elemento retributivo mensile territoriale";
- ⇒ non ci risulta ancora essere stato identificato il fondo di assistenza integrativa, la cui istituzione era prevista dal testo contrattuale "a partire dal 2014".

In mancanza di adeguata documentazione non abbiamo pertanto effettuato nessun aggiornamento delle nostre tabelle; invitiamo gli Utenti che ne avessero notizia di farci pervenire la documentazione in loro possesso.

(RI *co 662 – DMIF)

➤ Lapidei A.P.I. – Confimi (119)

Abbiamo avuto notizia che in data 16/01/2014 è stato sottoscritto l'accordo per un separato Ccnl valido per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei aderenti a CONFIMI, a rinnovo del precedente, scaduto lo scorso 31/03/2013; il nuovo accordo decorre dal 1/04/2013 e scadrà per la parte economica e normativa il 31/03/2016. Sulla base della documentazione contrattuale a nostra disposizione, e utilizzando quale base di partenza il contratto collettivo Confapi, il testo dell'accordo risulta aver previsto aumenti dei minimi a decorrere da gennaio 2014, aprile 2014 e aprile 2015, la corresponsione di un importo di Una tantum a copertura del periodo 1/04/2013 – 31/12/2013 da erogarsi in tre tranches con le retribuzioni di marzo 2014, maggio 2014 e luglio 2014, l'individuazione del fondo pensione integrativo di riferimento nel fondo Arco (precedentemente le aziende facevano riferimento a Fondapi) con aumento della contribuzione a carico dipendente con decorrenza 1/01/2014 e ulteriori aumenti della contribuzione a carico ditta con decorrenza 1/01/2015 e 1/01/2016, una nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante e individuato il fondo sanitario integrativo di settore nel Fondo Altea per il quale la contribuzione decorre dal presente mese di gennaio 2014.

Sulla base di quanto sopra abbiamo, pertanto, previsto il nuovo contratto con codice 119 per il quale si evidenziano i seguenti aspetti:

- ⇒ livelli contrattuali: codificati i nuovi valori dei minimi contrattuali (el. 1) e schedulati i successivi aumenti retributivi, decorrenti dal 1/04/2014 e dal 1/04/2015;
- ⇒ previsti i nuovi codici apprendistato in applicazione della disciplina contenuta nel testo contrattuale che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 167/2011 (T.U. Apprendistato). I nuovi codici si rendono utili per la gestione dei rapporti sottoscritti a partire dal 1/01/2014: ai rapporti sottoscritti anteriormente continuerà ad applicarsi la precedente normativa;
- ⇒ codificate le tre tranches di Una Tantum a titolo di arretrati retributivi da erogarsi con le retribuzioni di marzo 2014, maggio 2014 e luglio 2014 ai lavoratori in forza al 31/12/2013: per le caratteristiche di erogazione e riproporzionamento di rimanda a quanto riportato nelle note contrattuali;
- ⇒ assistenza integrativa: il fondo di riferimento è Altea (nostro codice 132.001), per il quale risulta già codificata la contribuzione stabilita dal testo contrattuale, sia in riferimento alla decorrenza dal 1/01/2014 (validità del nostro codice dal 1/2013), sia al successivo aumento previsto dal 1/01/2015;
- ⇒ previdenza integrativa: il testo contrattuale ha individuato nel Fondo Arco il fondo di previdenza complementare di riferimento. Sono stati pertanto codificati gli specifici enti 153.031 e 153.033 che prevedono la contribuzione prevista contrattualmente a decorrere dal 1/01/2014 e per le cui caratteristiche si rimanda alla lettura di quanto riportato nella sezione -Enti, contributi, fondi e relative denunce - della presente circolare;

A titolo informativo, infine, comunichiamo che il testo contrattuale ha introdotto novità in merito alla concessione del tempo parziale, sulle modalità di assunzione a tempo determinato e contratto di somministrazione.

(RI *co 119 +et 153031, 153033 – DMMO)

➤ Lavanderie Industriali (030)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/retribuzione contrattuale* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 5/12/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.

(RI *co 030 – DMIF)

➤ Legno/arredamento A.P.I. (073)

In riferimento all'accordo di rinnovo per le aziende del settore legno e arredamento della piccola e media industria siglato lo scorso 25/10/2013 di cui abbiamo dato notizia con comunicazione 77/2013, segnaliamo che con decorrenza 01/2014 risulta in vigore l'aumento della contribuzione a carico ditta alla Previdenza complementare, che passa all'1,40%; risultano pertanto interessati gli enti relativi al Fondo Arco Legno Api (nostri codici 153.004 – 153.005) e al Fondo Solidarietà Veneto: Legno API (nostri codici 152.003 e 152.004).

(RI *co 073 +et 152003, 152004, 153004, 153005 – DMIF)

➤ Legno arredamento Confindustria (070)

In riferimento all'accordo di rinnovo per le aziende del settore industria del legno, del mobile e dell'arredamento siglato lo scorso 11/09/2013 di cui abbiamo dato notizia con circolare 9/2013, segnaliamo che con decorrenza 01/2014 risulta in vigore l'aumento della contribuzione a carico ditta alla Previdenza complementare, che passa all'1,40%; risultano pertanto interessati gli enti relativi al Fondo Arco: legno (nostri codici 153.001 – 153.003) e al Fondo Solidarietà Veneto: legno (nostri codici 152.005 e 152.007).

Risulta inoltre in vigore dal 1/01/2014 la contribuzione a carico ditta al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea a favore dei dipendenti aderenti, per le cui caratteristiche si rimanda alla sezione –Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 070 +et 153001, 153003, 152005, 152007 – DMIF)

➤ Metalmeccanica artigianato Veneto (005)

Facendo riferimento a quanto comunicato in occasione del rinnovo del CCRL del 15/01/2010 oltre che in occasione del successivo verbale di accordo regionale del 21/01/2013, ricordiamo che a partire dal corrente mese di gennaio

2014, risulterebbe decorrente una riduzione della contribuzione di secondo livello in favore dell'ente bilaterale EBAV. Poiché non siamo a conoscenza di possibili accordi regionali che abbiano sospeso tale riduzione contributiva e in considerazione del fatto che, in ogni caso, non risulta noto il nuovo imponibile contributivo ai fini della determinazione della contribuzione di solidarietà, in via precauzionale non abbiamo operato nessun aggiornamento in attesa di ulteriori e definitive informazioni da parte di Confartigianato Veneto.

(RI *co 005 +et 551010 – RPIF)

➤ Metalmecchanica Confindustria (001)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 5/12/2012 (nostra circolare 12/2012); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.

In merito a tale accordo contrattuale del 5/12/2012, diamo notizia che recentemente è stato diffuso da Federmeccanica il testo definitivo dell'accordo il quale, rispetto all'ipotesi, riporta alcune significative novità. In particolare per quel che riguarda la classificazione del personale risultano introdotti i due nuovi livelli 3S e 8, ed inoltre risulta modificata la disciplina dell'apprendistato in riferimento ai rapporti sottoscritti per il conseguimento delle qualifiche di cui ai livelli 4° e 5°.

Sulla base di quanto sopra abbiamo aggiornato le nostre tabelle come di seguito riportato:

- ⇒ inserito il nuovo livello 3S utile per la gestione dei lavoratori di terza categoria che svolgono con carattere di continuità attività di tutoraggio formativo, addestramento e affiancamento di lavoratori nuovi assunti e ulteriori attività di team leader; in mancanza di specifiche indicazioni, per tale nuovo livello si è ritenuto prevedere l'importo dell'ex contingenza (el. 22) pari a quello proprio del livello 3°;
- ⇒ inserito il nuovo livello 8, riservato a lavoratori con qualifica di quadro: tale nuovo livello assorbe e sostituisce il livello precedentemente codificato come Q. Con l'apertura del mese di gennaio, ai lavoratori già inquadrati in tale livello Q è automaticamente attribuito il nuovo livello 8 con specifico programma di utilità e relativa stampa di notifica presente tra le stampe di fine mese; evidenziamo per tale nuovo livello che l'importo dell'indennità funzione non risulta più esposto separatamente (el.4) in quanto conglobato nel minimo contrattuale;
- ⇒ codificati i nuovi codici apprendistato validi dal 1/01/2014 e utili per la gestione dei rapporti con lavoratori destinati alla 4ª e 5ª categoria: per i nuovi codici apprendistato, rimanendo invariata la durata totale del rapporto risulta variata la durata dei singoli scaglioni. I codici 304P, 305P, 364P e 365P rimangono validi, con le precedenti impostazioni, per i lavoratori assunti entro la data del 31/12/2013.

A titolo informativo comunichiamo infine che a decorrere dal 1/2014 risulta inoltre aumentato da 455 euro a 485 euro l'importo dell'elemento perequativo la cui corresponsione risulta contrattualmente prevista unitamente alle retribuzioni del mese di giugno di ciascun anno.

Considerazioni particolari per l'applicazione alle PMI del Ccnl di Confindustria

In data 13/11/2013, le parti firmatarie il Ccnl 5/12/2012, hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a favorire l'applicazione del Ccnl stesso alle aziende che applicavano il Ccnl Confapi. Sulla base del suddetto protocollo segnaliamo che in particolare per il primo anno solare e cioè fino a tutto il 31/12/2014 le aziende provenienti dal settore PMI potranno continuare ad applicare le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo proprie del contratto d'origine e, nel caso di prosecuzione di eventi di malattia dal precedente anno, agli stessi continuerà ad applicarsi, fino a chiusura dell'evento, la disciplina del trattamento di malattia propria del Ccnl di provenienza. In relazione a quanto sopra, ricordando comunque che l'applicazione del Ccnl Confindustria può derivare esclusivamente dalla volontà dell'azienda, abbiamo ritenuto codificare, con la nuova suddivisione contrattuale *B/aziende ex PMI* le percentuali di maggiorazione proprie del settore di origine in maniera da evitare la codifica di specifiche –alterazioni contrattuali- per la relativa gestione; per quel che riguarda invece la disciplina del trattamento di malattia per eventi a cavallo dei due anni sarà cura degli Utenti provvedere alle opportune alterazioni al fine dell'applicazione della disciplina di cui al Ccnl di provenienza.

(RI *co 001 – RPMO)

➤ Metalmecchanica Cooperative (002)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 13/05/2013 (nostra circolare 5/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.

Segnaliamo inoltre che sulla base del rinnovo contrattuale, a decorrere dal corrente mese di gennaio 2014, dovevano essere introdotti i due nuovi livelli 3S e 4S: non avendo ad oggi ricevuto alcuna documentazione che rendesse noti gli importi delle relative retribuzioni e in mancanza dei parametri di livello, comunichiamo che provvederemo all'inserimento dei nuovi livelli non appena avremo a disposizione ulteriori notizie in merito.

A titolo informativo comunichiamo, infine, che a decorrere dal 1/2014 risultano previsti nuovi importi per l'indennità di trasferta e di reperibilità e risulta inoltre aumentato da 455 euro a 485 euro l'importo dell'elemento perequativo la cui corresponsione risulta contrattualmente prevista unitamente alla retribuzione di giugno di ciascun anno.

(RI *co 002 – DMIF)

➤ Metalmecchanica A.P.I. (003)

Facendo riferimento a quanto comunicato nella nostra circolare 11/2013, ricordiamo che l'accordo del 15/11/2013 in tema di bilateralità ha stabilito che le quote di contribuzione finora accantonate in relazione al periodo 6/2013 – 10/2013 dovranno essere versate, tramite bonifico bancario, in favore dello specifico organismo paritetico di settore (Ente Bilaterale della Metalmecchanica) in due tranches, la prima delle quali entro il 31/01/2014 (la seconda entro il 31/03/2014).

A titolo informativo comunichiamo, inoltre, che a decorrere dal 1/2014 risulta aumentato da 455 euro a 485 euro l'importo dell'elemento perequativo la cui corresponsione risulta contrattualmente prevista unitamente alla

retribuzione di giugno di ciascun anno. Ricordiamo infine che le aziende dovranno distribuire, unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2014 un modulo con il quale i lavoratori non iscritti alla Fiom-CGIL dovranno dare il loro consenso alla trattenuta della quota di contribuzione sindacale Una tantum di 30 Euro; la scelta del lavoratore dovrà avvenire entro il 15 marzo 2014.

(RI *co 003 – DMIF)

➤ Metalmeccanica A.P.I. CONFIMI (004)

In riferimento all'accordo per il nuovo ccnl dei dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti aderenti a CONFIMI, sottoscritto in data 1/10/2013, abbiamo provveduto ad aggiornare le nostre tabelle in relazione alla modifica della disciplina del trattamento di malattia, decorrente dal 1/01/2014 come segue:

⇒ trattamento di malattia/carenza: è stato codificato il nuovo trattamento relativo ai giorni di carenza per i quali risulta variata la disciplina in relazione agli eventi di "breve durata" (fino a 5 giorni). Per gli eventi compresi in tale casistica il trattamento a carico del datore di lavoro risulta pari al 100% per i primi tre eventi (il computo è effettuato per anno solare), pari al 66% per il quarto evento e pari al 50% per tutti gli ulteriori eventi verificatisi nel corso dell'anno: resta invece pari al 100% il trattamento per i giorni di carenza in relazione ad eventi con durata superiore ai 5 giorni. Evidenziamo che la suddetta disciplina è valida per gli eventi iniziati a partire dal 1/01/2014 e che dal computo di tali eventi (cioè di durata fino a 5 giorni) devono essere esclusi quelli legati a particolari patologie contrattualmente indicate (morbo di Cooley, epatite, neoplasie...): per l'esclusione di tali eventi dal computo annuo l'Utente deve indicare nella griglia degli eventi, nella colonna –Opzione- (ultima in fondo) il codice *A/Evento ML non comput.-limiti Ccnl*;

⇒ trattamento di integrazione malattia: per gli eventi di malattia iniziati a partire dal 1/01/2014, risulta modificata la norma relativamente al periodo di compenso, che risulta espresso in giorni e non più in mesi e va sempre calcolato in riferimento al triennio, mentre il trattamento economico non fa più riferimento al triennio ma riparte "ex novo" ogni volta che tra un evento e l'altro vi è una ripresa lavorativa pari ad almeno 61 giorni ed è stato così rivisto: integrazione al 100% della retribuzione per i primi 122 giorni per i lavoratori con anzianità fino a tre anni compiuti, 153 giorni per lavoratori con anzianità compresa tra tre e sei anni compiuti e 214 giorni per lavoratori con anzianità superiore; elevata dal 50% all'80% la percentuale di integrazione retributiva per il successivo periodo fino al raggiungimento del 183° giorno per lavoratori con anzianità fino a tre anni compiuti, fino al raggiungimento del 274° per lavoratori con anzianità compresa tra tre e sei anni compiuti e fino al 365° giorno per lavoratori con anzianità superiore.

Per quanto riguarda l'intervallo dei 61 giorni tra un evento e l'altro per "continuare" o "ripartire" ai fini del trattamento economico, ricordiamo che attualmente la procedura considera sempre "ex novo" un nuovo evento senza verifica del periodo intercorso con l'ultimo precedente e che, pertanto, eventuali situazioni che si presentassero devono essere gestite attraverso le –alterazioni- dipendente. Sempre a questo riguardo si annota che gli eventi che comportino ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 10 giorni continuativi dovranno essere in ogni caso retribuiti al 100% e che gli stessi vengono esclusi, nel limite di 61 giorni, dal conteggio ai fini del raggiungimento della durata massima del periodo durante il quale è prevista l'integrazione a carico ditta per il raggiungimento del 100% (in sostanza per un lavoratore con anzianità pari a 12 mesi, se il ricovero ha durata pari o inferiore a 61 giorni questi non incidono nel computo dei 122 durante i quali ha diritto all'integrazione al 100%).
Malattie iniziati nel 2013 e che continuano nel 2014: si avvisa che il nuovo trattamento è applicato dal programma dalle elaborazioni 2014 e, pertanto, ricomprende anche eventuali malattie iniziate nel 2013: per queste situazioni, essendo la decorrenza della nuova norma dagli eventi 2014, è compito dell'Utente, qualora necessario, effettuare le opportune -alterazioni contrattuali- nei dipendenti interessati.

Inoltre sulla base di una verifica contrattuale e di alcune segnalazione pervenuteci da parte di Utenti interessati, abbiamo provveduto ad inserire i due nuovi codici apprendistato 303T e 363T con destinazione finale al 3° livello. Evidenziamo che i suddetti codici, che vanno di fatto a completare il ventaglio di possibili durate in riferimento alla terza categoria, sono stati inseriti in riferimento alle specifiche indicazioni ricevute, ottenute anche dal confronto con la locale sede di Apindustria, aderente al sistema CONFIMI.

(RI *co 004 – RPMO)

➤ Miniere (133)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento *1/Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 20/11/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/04/2014 e dal 1/05/2015.

Inoltre, con analoga decorrenza risultano in vigore le nuove aliquote a carico ditta per la contribuzione al fondo di previdenza integrativa Fonchim (nostri codici ente 151.021/151.025): la nuova contribuzione risulta pari all'1,8% a carico ditta mentre resta invariata e pari all'1,2% a carico dipendente.

Ricordiamo infine, in riferimento alla determinazione della contribuzione per *assistenza sanitaria* prevista dal ccnl di settore e da versare al F.do Faschim (ente cod. 084.002), che la modifica della contribuzione decorrente dal corrente mese di gennaio 2014 dovrà, come precedentemente verificatosi, essere gestita tramite opportuna –alterazione- in anagrafica ditta codificando la misura a carico ditta pari a 17 euro mensili e quella a carico dipendente pari a 7 euro mensili. Sottolineiamo infatti che i codici presenti in procedura sono impostati in riferimento alla misura contributiva prevista dagli altri Ccnl di comparto (Chimica, Ceramica...)

(RI *co 133 +et 084002, 151021, 151025 – DMIF)

➤ Nettezza urbana az. municipalizzate (202)

Facendo riferimento all'accordo di rinnovo contrattuale siglato in data 17/06/2011 di cui alla nostra circolare n. 6/2011, scaduto lo scorso 31/12/2013, ricordiamo che il Ccnl in oggetto prevedeva la corresponsione di un Elemento

di Copertura Economica nel caso in cui alla scadenza del triennio di vigenza contrattuale, le parti non fossero pervenute alla definizione dell'accordo di rinnovo. La disciplina del suddetto elemento ci risulta essere analoga a quella prevista dal Ccnl valido per le aziende private: poiché non abbiamo a disposizione opportuna documentazione contenente i valori degli importi da corrispondere, non abbiamo effettuato nessun aggiornamento. A tal proposito invitiamo gli Utenti che avessero a disposizione relativa documentazione ad inoltrarcela.

(RI *co 202 – RPIF)

➤ Nettezza urbana az. private (200)

Facendo riferimento all'accordo di rinnovo contrattuale siglato in data 21/03/2012 di cui alla nostra circolare n. 4/2012, scaduto lo scorso 31/12/2013, ricordiamo che il Ccnl in oggetto prevedeva la corresponsione di un Elemento di Copertura Economica nel caso in cui alla scadenza del triennio di vigenza contrattuale, le parti non fossero pervenute alla definizione dell'accordo di rinnovo. Tale disposizione contrattuale ci risulta confermata sulla base della Circ. FISE-Assoambiente del 9/01/2014 (prot. N. 007/2014 CI). Sulla base di tale documento, la corresponsione del suddetto elemento omnicomprendente di ogni effetto retributivo riflesso o indiretto, risulta dovuta per il quadrimestre gennaio-aprile 2014.

In considerazione di quanto sopra abbiamo pertanto ritenuto prevedere la corresponsione di tale nuovo elemento retributivo per tutte le aziende che utilizzano il codice contratto in oggetto, valorizzando all'interno della retribuzione di ciascun livello (oltre che di ciascuno scaglione di tutti i codici apprendistato) il nuovo elemento 5/E.C.E. Si ricorda che in questo caso viene cancellato l'eventuale valore già caricato dagli Utenti nell'elemento 5 per gestire altri importi; per verificare tale situazione si consiglia l'utilizzo del programma di ricerca parametrica presente nel menù Utility, - Utilità archivi anagrafici, Interrogazione archivi dipendenti, - impostando la ricerca, per il periodo 12/2013, del codice contratto in oggetto e del campo risultato 3685 maggiore di 0 (zero). Si segnala inoltre che chi avesse già provveduto alla gestione del nuovo Elemento di Copertura Economica attraverso l'utilizzo di un diverso elemento retributivo, potrà valutare se proseguire nella gestione personalizzata inibendo la valorizzazione del nuovo el. 5 oppure seguire la gestione automatica annullando conseguentemente la valorizzazione precedentemente impostata.

Segnaliamo inoltre che essendo tale corresponsione prevista fino al mese di aprile 2014, abbiamo provveduto a schedulare, con validità 5/2014, l'azzeramento del nuovo elemento retributivo.

(RI *co 200 – RPMO)

➤ Oreficeria Confindustria (010)

Facendo riferimento a quanto comunicato con la nostra circolare n. 10/2010 in riferimento al rinnovo contrattuale siglato in data 23/09/2010, ricordiamo che dal corrente mese di gennaio 2014 risulta decorrere il nuovo trattamento di malattia che prevede significative variazioni, per tutte le qualifiche, sia in riferimento al trattamento per il periodo di carenza, sia in riferimento al trattamento economico per il periodo successivo. In relazione a quanto sopra abbiamo aggiornato le nostre tabelle come di seguito riportato:

⇒ trattamento di malattia/carenza: è stato codificato il nuovo trattamento relativo ai giorni di carenza per i quali risulta variata la disciplina in relazione agli eventi di "breve durata" (fino a 7 giorni). Per gli eventi compresi in tale casistica il trattamento a carico del datore di lavoro risulta pari al 100% per i primi tre eventi (il computo è effettuato per anno solare), pari al 66% per il quarto evento e pari al 50% per tutti gli ulteriori eventi verificatisi nel corso dell'anno: resta invece pari al 100% il trattamento per i giorni di carenza in relazione ad eventi con durata superiore ai 7 giorni. Evidenziamo che la suddetta disciplina è valida per gli eventi iniziati a partire dal 1/01/2014 e che dal computo di tali eventi (cioè di durata fino a 7 giorni) devono essere esclusi quelli legati a particolari patologie contrattualmente indicate (morbo di Cooley, epatite, neoplasie...): per l'esclusione di tali eventi dal computo annuo l'Utente deve indicare nella griglia degli eventi, nella colonna –Opzione- (ultima in fondo) il codice *AVEvento ML non comput.-limiti Ccnl*; si annota che identico meccanismo risulta già previsto da aprile 2011 per il contratto del Commercio e da gennaio 2013 per il contratto Metalmeccanica Confindustria;

⇒ trattamento di integrazione malattia: per gli eventi di malattia iniziati a partire dal 1/01/2014, risulta modificata la norma relativamente al periodo di computo, che risulta espresso in giorni e non più in mesi e va sempre calcolato in riferimento al triennio, mentre il trattamento economico non fa più riferimento al triennio ma riparte "ex novo" ogni volta che tra un evento e l'altro vi è una ripresa lavorativa pari ad almeno 61 giorni ed è stato così rivisto: integrazione al 100% della retribuzione per i primi 61 giorni per i lavoratori con anzianità fino a cinque anni compiuti, 91 giorni per lavoratori con anzianità compresa tra cinque e dieci anni compiuti e 122 giorni per lavoratori con anzianità superiore; elevata dal 50% al 75% la percentuale di integrazione retributiva per il successivo periodo fino al raggiungimento del 183° giorno per lavoratori con anzianità fino a cinque anni compiuti, fino al raggiungimento del 244° per lavoratori con anzianità compresa tra cinque e dieci anni compiuti e fino al 305° giorno per lavoratori con anzianità superiore.

Segnaliamo inoltre che a decorrere dal corrente mese di gennaio 2014 risulta previsto il versamento della contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Métasalute: sulla base di quanto previsto dallo specifico accordo integrativo del 25/07/2013 abbiamo pertanto provveduto all'inserimento dello specifico codice ente 117.015 Métasalute/orafi per le cui caratteristiche si rimanda a quanto riportato nella sezione –Enti, contributi, fondi e relative denunce- della presente circolare.

(RI *co 010 +et 117015 – RPMO)

➤ Operai agricoli (755 – 757) – sudd. di Avellino (AV)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/Minimo contr.le e dell'elemento 3/Terzo elemento, laddove presente (OTD), decorrenti dal 1/01/2014 in base alla documentazione in nostro possesso (nostra circolare 12/2013); annottiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.

(RI *co 755TAV,757TAV – DMIF)

- Operai agricoli (755 – 757) – sudd. di Brindisi (BR)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Minimo contr.le* e dell'elemento 3/*Terzo elemento*, laddove presente (OTD), decorrenti dal 1/01/2014 in base alla documentazione in nostro possesso (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/10/2014.
(RI *co 755TBR,757TBR – DMIF)
- Panificazione Confesercenti (590) - Federpanificatori (591)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 13/02/2013 (nostra circolare 2/2013), sia per la sudd. contr.le A/*Panifici normali* che per la sudd. contr.le B/*Panifici industriali*. Ricordiamo che relativamente al contratto 591/*Federpanificatori* e in particolare alla sudd. terr.le di Bologna (BO), nella considerazione che i valori del minimo contrattuale già presenti derivano da specifiche tabelle territoriali e sono comprensivi di un importo territoriale proprio della provincia (vedi nota presente in procedura), gli importi di detto elemento sono stati incrementati sulla base degli aumenti stabiliti dall'accordo nazionale.
(RI *co 590,591 – DMIF)
- Personale domestico (878)
Facendo riferimento a quanto comunicato con la nostra circolare n.7/2013 dello scorso mese di luglio in merito al rinnovo del Ccnl siglato in data 21/05/2013, ribadiamo il fatto che ad oggi non risultano pubblicate le tabelle retributive decorrenti dal 1/01/2014. Sulla base di quanto sopra pertanto i minimi retributivi non sono stati aggiornati. Ci riserviamo l'esecuzione del relativo aggiornamento non appena avremo a disposizione la necessaria documentazione.
(RI *co 878 – RPIF)
- Proprietari di fabbricati: portieri e impiegati (530) – operai pulizia e manutenzione (531)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Minimo congl.*, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 12/11/2012 (nostra circolare 12/2012). Inoltre, facendo riferimento a quanto già comunicato nella nostra circolare 12/2013, ricordiamo che l'accordo integrativo del 9/09/2013, decorrente dall'1/01/2014 ha previsto nuovi importi da corrispondere a titolo di indennità variabili, oltre ad alcune modifiche relative alla disciplina dell'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale per i lavoratori di cui ai profili "D". Rimandando alla lettura del testo dell'accordo per una sua più approfondita analisi, ribadiamo che la gestione delle suddette variazioni è comunque lasciata a cura degli Utenti.
(RI *co 530,531 – DMIF)
- Pubblici esercizi - personale artistico (515)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Retrib. base*, per tutte le suddivisioni presenti, decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'ipotesi di accordo di rinnovo siglato in data 15/12/2011 (nostra circolare 1/2012); a tale proposito sottolineiamo che i valori da noi inseriti derivano dalla moltiplicazione del valore giornaliero della retribuzione presente nella documentazione in nostro possesso per il divisore giornaliero di 26.
(RI *co 515 – DMIF)
- Scuole private laiche (652)
A titolo informativo comunichiamo che, con verbale di riunione del 10/01/2014, la Commissione per la classificazione del personale ha disciplinato l'inquadramento degli addetti alle aree attrezzate per l'infanzia nei centri commerciali e simili, stabilendo l'orario di lavoro di 38 ore settimanali distribuiti su 5 giorni a settimana con orario normale la domenica ed i giorni festivi. In considerazione che il monte ore settimanale rispetto all'orario standard da noi codificato non cambia, ma si tratta di una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, non abbiamo ritenuto codificare una ulteriore fattispecie contrattuale in quanto tale tipologia di dipendenti può essere gestita dagli Utenti attraverso l'alterazione dell'orario di lavoro nell'anagrafica dipendente.
(RI *co 652 – DMIF)
- Servizi ausiliari e fiduciari (556)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Minimo contr.le* decorrenti dal 1/01/2014 in base al contratto sottoscritto in data 16/01/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/01/2015.
(RI *co 556 – DMIF)
- Tessili artig. (Veneto) (025) – Pulitinto-lavanderie artig. Veneto (035) – Occhiali artig. Veneto (108)
Per i contratti in oggetto non essendoci al momento pervenute notizie in merito alla verifica dei parametri di settore ai fini dell'erogazione del nuovo E.E.T. come stabilito dall'accordo del settore moda del 18/06/2010 abbiamo ritenuto sospendere l'erogazione in atto (il precedente EET era infatti da erogare fino a dicembre 2013 – nostra comunicazione 15/2013): è stato quindi azzerato, con le operazioni di apertura di gennaio 2014 l'elemento retributivo 41, che lo identifica, per tutti i dipendenti.
(RI *co 025T21, 035T21, 108T21 – RPMO)
- Tessili/abbigliamento API (023) – Pelli e cuoio API (041) – Calzature API (044)
Facendo riferimento a quanto da noi anticipato con la circolare del mese di ottobre in merito al rinnovo contrattuale siglato in data 7/10/2013 e a completamento della manutenzione relativa ai contratti in oggetto, comunichiamo che abbiamo previsto con decorrenza 1/01/2014 l'aumento della contribuzione a carico ditta al fondo previdenza complementare Fondapi dello 0,10% e schedulato l'ulteriore aumento dello 0,10% previsto dal 1/01/2015 (nostri codici ente 155.021, 155.022, 155.025 e 155.026).
(RI *co 023,041,044 +et 155021,155022,155025,155026 – DMMO)
- Tessili/abbigliamento Confind. (020)
Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell'elemento 1/*Elem.retrib.naz.* per la suddivisione contrattuale A/*Con aumenti a scadenza* decorrenti dal 1/01/2014 a seguito dell'accordo di rinnovo siglato in data 5/12/2013

(nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/11/2014, 1/09/2015 e 1/03/2016.

(RI *co 020CA – DMIF)

➤ Turismo Confcommercio (510/512/518)

Abbiamo avuto notizia della stipula in data 18/01/2014 dell'accordo per il rinnovo del Ccnl valido per le aziende del settore del Turismo aderenti a Confcommercio, scaduto lo scorso 30/04/2013. Il nuovo accordo, decorrente dal 1/05/2013 e valido sia per la parte economica che normativa a tutto il 31/08/2016 si applica alle aziende alberghiere e ai campeggi, mentre non trova applicazione per i Pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari per i quali si ritiene debba essere sottoscritto un ulteriore e separato accordo. Evidenziando in ogni caso che i primi aumenti retributivi risultano decorrere dal mese di febbraio 2014, si segnala che la relativa analisi contrattuale è in corso e che, ne necessario, saranno date ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni.

(RI *co 510, 512, 518 – RPIF)

➤ Contratti artigiani con accordo regionale Veneto per trasformazione festività non godute in R.o.I.

Per i seguenti contratti della regione Veneto: metalmeccanica, tessili, pulitintolavanderie, concia, odontotecnici, oreficeria, alimentari, legno/arredamento, ceramica, chimica, comunicazione, dell'acconciatura/estetica, degli occhiali, della panificazione e dei servizi di pulizia abbiamo eseguito l'adeguamento delle festività e del monte r.o.I. Si segnala che rispetto al 2013, in linea generale, per gli operai e anche per gli impiegati, il monte annuo del r.o.I. è diminuito, in quanto, nel 2013, vi erano 3 festività cadenti di domenica.

Evidenziamo che non vi è stata diminuzione per i mensilizzati del contratto Acconciatura/Estetica, per il quale ci sono delle festività diverse a causa del diverso giorno in cui cade la sesta giornata (si veda nota presente nelle tabelle contrattuali). Per il contratto della Comunicazione invece vi è stata un aumento per gli operai mentre non ci sono state variazioni per gli impiegati in quanto sono considerate le sole festività cadenti nella sesta giornata.

⇒ Nota per la festività del S. Patrono:

Con riferimento a tale festività gli Utenti dovranno verificare se tale festività nel 2014, cade in giornata considerata "non goduta" o se è caduta, nel 2013; nel primo caso si deve eseguire l'alterazione per aumentarne corrispondentemente il valore e modificarne il pagamento (in NO) per la medesima festività) dalla corrispondente –alterazione- tra le festività godute previste, nel secondo caso si debbono rimuovere le –alterazioni- fatte l'anno scorso.

(RI *co 005,013,025,035,047,057,075,085,108,145,168,186,400,403,595 - DMMO)

➤ Spostamento residuo permessi ex festività o r.o.I./p.a.r. in permessi banca ore verificare nei singoli contratti

Ci sono contratti che prevedono, a fine anno, lo spostamento dei permessi residui per ex festività e/o R.o.I./p.a.r. nella gestione banca ore per lavoro straordinario. Premettendo che in alcuni casi (vd. Ccnl Legno Api) è necessaria la richiesta scritta dell'interessato, si citano, con riserva di esaustività, i contratti interessati presenti in procedura:

⇒ Cemento, calce e gesso Confindustria (130)

⇒ Lapidei Confindustria e Api (116, 117, 118)

⇒ Laterizi Confindustria e Api (126, 128)

⇒ Legno/arredamento Api (073).

A questo scopo è previsto un programma che esegue automaticamente tale spostamento per le ditte interessate, all'interno delle quali, eventualmente, possono essere scelti anche solo i dipendenti interessati.

Il programma chiede se si vuole eseguire lo spostamento delle ex festività o dei r.o.I. residui al 31/12 dell'anno precedente, in una specifica finestra di richiesta: i dati che vengono spostati, dopo lo spostamento, vengono azzerati.

Il programma è collocato all'interno della funzione Utility, Utilità archivi anagrafici ed è chiamato *Aggiorna storico banca ore* (si veda anche quanto riportato nell' Help nel libro Generale/Utility/Utilità archivi anagrafici).

(RI *co 130,116,117,118,126,128,073 - RPIF)

➤ I.V.C. Gennaio 2014

Si segnala che a far data dall'1/01/2014 decorrerebbero i termini per la corresponsione della seguente I.v.c. (non essendoci pervenuta documentazione ufficiale invitiamo gli Utenti ad inoltrarci, qualora disponibili, eventuali circolari o comunicati delle parti interessate che stabiliscano gli importi per l'effettiva corresponsione al fine dei necessari aggiornamenti):

⇒ prima tranche al 30% del tasso di inflazione programmato del ccnl:

– Studi odontoiatrici (Andi) (524)

– Studi professionali Consilp (522)

– Studi tecnici professionali (520)

⇒ seconda tranche al 50% del tasso di inflazione programmato dei ccnl (per tutti i contratti la prima tranche al 30% non è stata prevista in mancanza di comunicazioni ufficiali):

– Assicurazioni – pers. Amm.vo/prod.ne (538)

– Ceramica Conf./piastrelle e refrattari (172)

– Ceramica Conf./settori ex Chimica (165)

– Formazione aziendale/AIFOS – CNAI (367)

(RI *co 165,172,367,520,522,524,538 – DMIF)

Facendo seguito a quanto da noi comunicato con le precedenti circolari di aprile 2013, luglio 2013, maggio 2013, agosto 2013 e novembre 2013, in merito alla proroga dell'accordo interconfederale del 3 maggio 2012 si riassumono a titolo esclusivamente informativo i settori interessati dagli accordi di proroga che ci risultano siglati e che pertanto permettono ancora l'utilizzo dell'apprendistato in oggetto nell'ambito dell'artigianato (fonte: sito di Informa Impresa):

– Area meccanica (005 – 006 – 007 – 012 – 013 – 399 – 400): accordo del 14/01/2014 – proroga fino al 30/04/2014;

Per gli altri settori già segnalati si rimanda alle precedenti circolari sopra citate.

(RI *co 005,006,007,012,013,399,400 - DMIF)

UNA TANTUM GENNAIO 2014

N.B.: si ricorda che nell'analisi dei periodi utili al calcolo dell'Una Tantum sono considerati dal programma i periodi elaborati con la nostra procedura e, pertanto, qualora non risultino elaborati anche una parte dei mesi interessati, l'importo determinato non è corretto e va rettificato dagli Utenti, o in alternativa, va inibito il calcolo automatico.

➤ Alimentari vari API (083) – Panificazione API (088)

E' prevista l'erogazione della prima tranches di Una Tantum da corrispondere a titolo di arretrati retributivi in base all'accordo di rinnovo del 28/11/2013 (nostra circolare 12/2013) a copertura del periodo 1/05/2013 – 30/06/2013. L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 28/11/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In considerazione della natura di arretrati, per lavoratori part-time verrà effettuato il riproporzionamento in funzione delle relative percentuali, mentre per gli apprendisti si avrà il riproporzionamento in funzione dello scaglione retributivo in atto al momento dell'erogazione. Inoltre, sempre in considerazione della natura di arretrati, gli importi saranno accantonati a TFR. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0069). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell'erogazione delle prossime tranches, se spettanti, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione.

(RI *co 083,088 – DMIF)

➤ Calzature Confind. (043)

E' prevista l'erogazione della prima tranches di Una Tantum in base all'accordo di rinnovo del 29/11/2013 (nostra circolare 12/2013) a copertura del periodo 01/04/2013 - 31/12/2013. L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 30/11/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In mancanza di indicazioni specifiche, per gli apprendisti, abbiamo previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione ordinaria (voce 0069). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell'erogazione delle prossime tranches, se spettanti, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione.

(RI *co 043 – DMIF)

➤ Edilizia Confindustria (060) – sudd. territoriali di Verona (sudd.V2 e V3): corresponsione E.V.R. territoriale

In riferimento a quanto anticipato nella sezione contratti ed anche alla documentazione disponibile (circ. Cassa edile Verona del 2/01/2014) per le suddivisioni V2/Verona - EVR intero e V3/Verona - EVR ridotto, con le retribuzioni di gennaio 2014 è prevista la corresponsione degli importi di E.V.R. (100% dei valori stabiliti nell'accordo in un caso e 50% degli stessi nell'altro) per il periodo gennaio - dicembre 2013 di cui all'accordo provinciale del 14/12/2012. Diversamente dalla maggioranza delle altre realtà provinciali, viste le caratteristiche di erogazione, l'imputazione è stata prevista mediante il meccanismo dell'Una Tantum come segue: l'importo spettante sarà determinato in riferimento al periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 in funzione del valore orario differenziato per livello stabilito, delle ore ordinarie (campo risultato 0015) e delle ore equiparate intendendo per tali le ore di assenza per infortunio (campo risultato 0782); al riguardo si precisa che l'accordo prevede di considerare come equiparate anche le ore di partecipazione, durante l'orario di lavoro, a corsi di formazione: queste ore, non essendo memorizzate in un campo risultato specifico, dovranno essere eventualmente considerate dall'Utente, se svolte, aggiungendo all'importo proposto il corrispondente valore di E.V.R. (per la ricerca dei dipendenti interessati può essere utilizzato lo strumento di ricerca parametrica presente in -Utility/utilità archivi anagrafici/Stampa interrogazione movimenti-, effettuando una ricerca per il periodo di riferimento delle voci di corresponsione specifiche).

L'importo sarà imputato a tutti i dipendenti in forza al 1/01/2014 con la voce cod. 679/E.V.R. *territoriale* che memorizza i campi risultato utili alla eventuale decontribuzione per erogazioni di 2° livello ed eventualmente, in relazione alla specifica opzione a livello ditta, a detassazione ex DL 93/08 (per quanto riguarda gli apprendisti viene valorizzata senza alcun riproporzionamento). Ai fini della consultazione precisiamo che i valori orari di corresponsione sono visibili nella tabella Una Tantum del codice contratto in oggetto – periodo 1/2014.

(RI *co 060TV2,060TV3 – DMMO)

➤ Giocattoli Confindustria (100)

Sulla base di quanto riportato nella sezione "Contratti di lavoro" della presente circolare in merito al rinnovo economico sottoscritto in data 20/01/2014, abbiamo previsto la corresponsione della prima tranches di Una Tantum,

a copertura di periodo di vacanza contrattuale (1/01/2013 – 31/12/2013) con le retribuzioni del mese di gennaio. L'importo forfetario e pari a 150 euro sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo (20/01/2014), con automatico riproporzionamento, in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base della maturazione del rateo di Tfr nel periodo di copertura. Per gli apprendisti, è previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0075). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Segnaliamo che in caso di cessazione prima dell'erogazione delle ulteriori due tranches, la cui corresponsione è prevista con le retribuzioni dei mesi di luglio 2014 e novembre 2014, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione.

(RI *co 100 – RPMO)

➤ Legno/arredamento A.P.I. (073)

E' prevista l'erogazione della seconda tranche di Una Tantum da corrispondere a titolo di arretrati retributivi in base all'accordo di rinnovo del 25/10/2013 (nostra circolare 11/2013) a copertura del periodo 1/06/2013 – 31/10/2013. L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 25/10/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di t.f.r. nel periodo di copertura. In considerazione della natura di arretrati, per lavoratori part-time verrà effettuato il riproporzionamento in funzione delle relative percentuali, mentre per gli apprendisti si avrà il riproporzionamento in funzione dello scaglione retributivo in atto al momento dell'erogazione. Inoltre, sempre in considerazione della natura di arretrati, gli importi saranno accantonati a TFR. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0069). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti cessati nei mesi precedenti l'importo, se spettante, è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione.

(RI *co 073 – DMIF)

➤ Legno/arredamento A.P.I. - CONFIMI (074)

E' prevista l'erogazione della seconda tranche di Una Tantum da corrispondere a titolo di arretrati retributivi in base all'accordo di rinnovo del 29/11/2013 (nostra circolare 12/2013) a copertura del periodo 1/06/2013 – 30/11/2013. L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 29/11/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In considerazione della natura di arretrati, per lavoratori part-time verrà effettuato il riproporzionamento in funzione delle relative percentuali, mentre per gli apprendisti si avrà il riproporzionamento in funzione dello scaglione retributivo in atto al momento dell'erogazione. Inoltre, sempre in considerazione della natura di arretrati, gli importi saranno accantonati a TFR. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0069). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti cessati nei mesi precedenti l'importo, se spettante, è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione.

(RI *co 074 – DMIF)

➤ Oreficeria Confind. (010)

E' prevista l'erogazione della tranche unica di Una Tantum in base all'accordo del 25/07/2013 a proroga e modifica della ccnl 23/09/2010 (nostra circolare 11/2013) a copertura del periodo 1/11/2013 – 31/12/2013. L'importo forfetario sarà corrisposto con la mensilità di gennaio 2014 ai dipendenti in forza all'1/11/2013 con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di TFR nel periodo di copertura. Per gli apprendisti, è previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0075). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente.

(RI *co 010 – DMIF)

➤ Penne Spazzole Pennelli Conf. (102)

E' prevista l'erogazione della prima tranche di Una Tantum in base all'accordo di rinnovo del 27/11/2013 (nostra comunicazione 83/2013) a copertura del periodo 1/01/2013 – 30/11/2013. L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 27/11/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In mancanza di indicazioni specifiche, per gli apprendisti, abbiamo previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0075). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell'erogazione delle prossime tranches, se spettanti, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione.

(RI *co 102 – DMIF)

➤ Servizi assistenziali ANPAS (664)

E' prevista l'erogazione della tranche unica di Una Tantum a titolo di arretrati retributivi in base all'accordo di rinnovo del 14/11/2013 (nostra circolare 11/2013) a copertura del periodo 1/07/2013 – 31/10/2013 (il periodo di copertura risulta contrattualmente indicato 7/2013 - 11/2013 ma poiché gli aumenti sono stati erogati a partire dal mese di novembre, lo stesso è stato ridotto al 7/2013 - 10/2013). L'importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di gennaio 2014 ai dipendenti in forza al 31/10/2013, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. Per gli apprendisti è previsto l'automatico adeguamento dell'Una Tantum in funzione della percentuale dello scaglione di appartenenza al

momento dell'erogazione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. Inoltre, sempre in considerazione della natura di arretrati, gli importi saranno accantonati a TFR. In considerazione del periodo di copertura, l'importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione separata (voce 0069). Si ricorda che non sono previsti automatismi per i *richiamati* che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente.

(RI *co 664 – DMIF)

SEZIONE ENTI, CONTRIBUTI, FONDI E RELATIVE DENUNCE

➤ Minimali, retribuzioni convenzionali, ecc.: valori 2013

Alla data attuale non sono stati resi noti da Inps, Enpals, ecc. (per Inpgi vedi specifico paragrafo, più avanti), i valori da applicare per l'anno 2014 relativamente a minimali, retribuzioni convenzionali, massimale contributivo, limite per l'applicazione del contributo aggiuntivo (1%), tetti mensili per c.i.g., ecc..

In considerazione dei coefficienti Istat pubblicati in data 15/1/2014 riferiti all'anno 2013 nonché alla circolare Inpgi (vedi specifico paragrafo, più avanti), abbiamo deciso di applicare in via presuntiva una rivalutazione di detti valori applicando una percentuale del 1,1% (indice di variazione dei prezzi al consumo - indice FOI senza tabacchi - che ci risulta appunto utilizzato anche dall'INPGI – cfr. circolare 1/2014). Annotiamo anche, al riguardo, che l'Inps in via presuntiva per la perequazione dei trattamenti pensionistici ha utilizzato la misura del 1,2% quindi non possiamo escludere la necessità di un aggiustamento dei valori qualora l'Inps adottasse la medesima misura:

Detta rivalutazione è stata operata, nel dettaglio, per

- ⇒ minimali giornalieri contributivi;
- ⇒ massimale contributivo valido per dipendenti privi di anzianità al 1/1/96 e per i Co.Co.Co.;
- ⇒ limite per l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1% di cui alla L.438/92;
- ⇒ il limite annuo per le prestazioni di maternità a carico dello Stato (art.78 DLGS 26/3/2001);
- ⇒ il valore mensile del contributo ASPI per cessazione (41% del massimale ASPI) ora impostato a 489,12 euro;
- ⇒ contributi personale domestico e relative fasce retributive;
- ⇒ massimale contributivo gestione separata.

Per i valori di seguito specificati, anch'essi soggetti a rivalutazione annua, invece, abbiamo così operato in attesa della comunicazione da parte dell'Inps (o dei Fondi interessati) dei valori 2014:

- ⇒ il minimale contributivo del Fondo Volo: sono comunque stati ragguagliati al valore minimale giornaliero valido per la generalità dei lavoratori i valori di minimale giornaliero che risultavano ad esso inferiori (cfr. circolare INPS n. 11 del 1/2/2008);
- ⇒ il massimale contributivo del Fondo fine carriera degli sportivi professionisti: è stato aggiornato solo quello relativo *al settore calcio* in quanto dal 2008 è espressamente indicato, dal Fondo stesso, pari a quello Enpals per sportivi professionisti;
- ⇒ i tetti mensili del trattamento di Cig: nessun adeguamento.

(RI *et 001,003,004,008,010,015,081,878 - CLMO)

➤ Altre retribuzioni convenzionali INAIL: aggiornamento 2014 per Contoterzisti Agric.(tab. 150),

In attesa della pubblicazione dei valori validi per il 2014 sono stati rivalutati quelli del 2013 con il coefficiente del 1,1% utilizzato per la rivalutazione dei minimali/massimali.

Si ricorda anche che per quanto riguarda la tabella riferita a situazioni di gestione per le quali, a fini Inail, si utilizza la retribuzione conv.le fissa pari al minimale di rendita (tab. 151) (aziende interessate da progetti di formazione /riqualificazione professionale, Detenuti/Internati L.193/2000, ecc) l'aggiornamento avviene con decorrenza 1° luglio (cfr. circ. Inail n. 41 del 17/9/2013).

(RI *nc CLMO)

➤ Retribuzioni convenzionali Pesca marittima a fini INPS e IPSEMA (201)

Per il codice in oggetto (201) i valori retributivi convenzionali a fini INPS e IPSEMA sono stati mantenuti inalterati in attesa della necessaria documentazione per il loro aggiornamento: annotando che ad oggi i valori impostati sono quelli validi dal 2013 e di cui all'ultimo rinnovo contrattuale del Ccnl Pesca Marittima (ns. circ. 12/2011), invitiamo gli Utenti interessati ad inoltrarci quanto avessero disponibile in riferimento all'anno 2014.

(RI *co 232 - CLIF)

➤ Aliquota I.v.s. equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori

Effettuato l'incremento annuale del contributo FPLD a carico azienda dello 0,20% previsto dal D.Lgs. n. 146/1997 e ripreso dal 2009: ricordiamo che, in riferimento alla circolare INPS n.23 del 24/1/2007, a seguito dell'art.1, comma 1, del Dl.10 gennaio 2006, esso è stato sospeso per il triennio 2006 – 2008.

Abbiamo operato, pertanto, anche per il 2014 l'aggiornamento delle aliquote interessate (codici Q05, Q06 e Q07).

(RI *al Q05,Q06,Q07 - CLMO)

➤ Cooperative ex Dpr 602/70: incremento dell'aliquota ASPI per "allineamento graduale" all'aliquota piena

Con riferimento all'art.2 co.25,26,27 della legge 92/2012 (cfr. anche circolare Inps n.140 del 14/12/2012 e nostra circ. 1/2013) dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l'aumento annuale della contribuzione ASPI ("allineamento graduale") per i lavoratori esclusi dall'ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria (co.27): si tratta, per esempio dei soci di cooperative ex Dpr 602/70 e categorie di dipendenti delle

aziende dello spettacolo dotati di preparazione tecnica, culturale, artistica ai quali è stata estesa la contribuzione ASPI che prima non erano infatti soggetti alla contribuzione DS e per i quali, all'1/1/2013 risultavano già interamente applicate le riduzioni contributive di cui alla L. 388/2000 e 266/2005.

Si precisa che la gradualità in questione sarebbe subordinata all'emanazione dello specifico decreto ministeriale annuale ma in mancanza di diverse precisazioni dell'INPS si è ritenuto che rimangano valide le indicazioni di cui alla circolare Inps citata in premessa (applicazione graduale con riserva di richiedere la contribuzione piena laddove il decreto non fosse emanato – al riguardo per l'anno 2013 si veda anche la circ. Inps 144 del 8/10/2013).

Abbiamo pertanto provveduto ad aggiornare i seguenti codici ente incrementandone la contribuzione dello 0,32% (0,26% relativo all'aumento dell'ASPI "in senso stretto" e 0,06% relativo alla quota del contributo destinato, in parte, al Fondo di rotazione ex art. 25 della L. 845/78):

- ⇒ cod. 001.217/*Aspi ridotta/gradualità*: interessa le aliquote R06, R07, R08, R09, R13, R18 e riguarda sia gli impiegati che gli operai;
- ⇒ cod. 001.218/*Aspi ridotta/gradualità*: interessa le aliquote R02, R03, R11, R20 e riguarda i soli operai; per gli impiegati trova applicazione comunque una contribuzione ridotta, già dal 2013 e rimasta invariata, per effetto della riduzione contributiva ex L. 266/2005 all'1/1/2013 ancora fruibile.

(RI *al R02,R03,R06,R07,R08,R09,R11,R13,R18,R20 - CLMO)

➤ Riduzione contributiva 0,28% per Tfr versato ai FPC o al Fondo Tesoreria

Dal 2014 è applicato l'incremento dello 0,01% (che porta la nuova percentuale allo 0,28%) della riduzione contributiva avviata dal 2008 (la percentuale iniziale dello 0,19% viene incrementata progressivamente ogni anno successivo fino al 2014) prevista dalla Legge n.248 del 2/12/2005 (modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) in presenza di quote di Tfr destinate ai FPC o al Fondo Tesoreria a compensazione, per le aziende, dell'esborso di tale Tfr.

Si ricorda che in procedura tale agevolazione, applicata automaticamente per i dipendenti interessati, è evidenziata con i codici ente 001.228 - 001.232 – 001.233 – 010.272.

(RI *et 001228,001232,001233,010272 - CLMO)

➤ Settore edilizia: sospeso lo sconto 11,50% per il 2014

Si informa che in attesa del decreto del Ministero del Lavoro da pubblicarsi entro il 31 luglio di ogni anno, abbiamo sospeso l'applicazione dello sgravio contributivo Inps del settore edile dell'11,50% dalle elaborazioni riferite al 2014.

Lo sgravio è automaticamente sospeso per tutte le situazioni dove risultava previsto (*codice aliquota* riferito ad uno dei gruppi B1, B2, B3 e F4 che identificano il settore edile) comprese le aziende dove risultassero presenti delle alterazioni contributive con il codice ente 001.630 (senza percentuale) che lo identifica.

Gli Utenti che intendessero, per propria volontà, continuare ad applicarlo anche per il 2014 anche in assenza del decreto, devono eseguire la relativa -alterazione contributiva- nelle aziende codificando il codice ente 001.630 accompagnato dalla percentuale dell'11,50% nella colonna *Ctr.ditta*.

L'applicazione di tale sconto, si precisa, è sospesa anche relativamente alla determinazione del premio Inail nei vari dati *costo* riferiti alle elaborazioni 2014 e ciò a prescindere dalla presenza o meno dall'eventuale -alterazione contributiva- per applicare subito la riduzione dei contributi Inps.

A completamento dell'argomento, si riporta a titolo informativo che relativamente al 2013 il relativo decreto pubblicato in data 11 novembre 2013 sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato in G.U. 277 del 26/11/2013 (vedi anche circolare Inps 178 del 19/12/2013): coloro che non avessero provveduto al recupero dello sgravio 2013, si rimandano alla ns.circolare 9/2013 per le relative istruzioni.

(RI *al B01, B03,B31,B33,B61,B63, F41,F43,F51,F53 - CLMO)

➤ Sgravio pesca costiera (cod. 066): sgravio contributivo per il 2014 come per il 2013

In riferimento alla nostra comunicazione n. 11/2013 del 31/1/2013 scorso si ricorda che sulla base della circolare Inps n. 13 del 28/1/2013, a partire dal 2013 e a valere anche per il 2014, in relazione a quanto stabilito dall'art.1, co.74 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il beneficio contributivo previsto per le imprese che svolgono attività di pesca costiera di cui al decreto-legge 30 dic. 1997 n. 457 (convertito con legge 27/2/1998 n. 30), estesi alle imprese stesse con la legge 22 dicembre 2008 n. 203 - art.2 co. 2 - (Finanziaria 2009) (cfr. circ.INPS n. 120 del 26/6/2002 e n. 76 del 11/5/2004 per l'ambito di applicabilità) è ricondotto al limite massimo del 63,20%. Pertanto, abbiamo mantenuto la percentuale di sgravio di cui al codice sgravio 066/*Sgravio pesca costiera* al 63,20% suddetto, sia per la parte a carico dipendente che datore di lavoro (ente 001.648/*Sgravio pesca costiera* – cod. Uniemens R900). Analogamente è stata mantenuta anche la contribuzione IPSEMA per malattia, allo 0,986% (ente 029.032/*Contr. mal./mat.*), presente nell'aliquota Q07/*Navi minori/dip/csc 1.20.01*.

Infine per i citati codici annotiamo che sono stati schedulati anche i valori corrispondenti alle percentuali di sgravio valide dal 1/2015 e dal 1/2016 che la medesima legge ha stabilito nel limite massimo rispettivamente del 57,5% e del 50,3% (con riserva di modifica in relazione a future comunicazioni INPS in merito).

(RI *et 001648, 029032, +al Q07 - CLMO)

➤ Contratti di solidarietà: aumento dell'integrazione salariale Inps del 10% dal 2014

La legge di stabilità 2014, comma 186, ha previsto dal 2014 l'aumento del 10% dell'integrazione salariale della retribuzione persa per contratti di solidarietà, per aziende soggette alla CIGS: in precedenza tale aumento (periodo 2009 – 2013) risultava pari al 20%. Ad oggi risultano, tuttavia, non ancora conosciute le modalità di esposizione di detta maggiorazione nella denuncia UniEmens: si ritiene, infatti, che analogamente a quanto previsto per la

maggiorazione del 20% saranno previsti dall'Istituto specifici codici per evidenziare tali importi e pertanto, si consigliano gli Utenti eventualmente interessati ad aspettare le istruzioni che saranno fornite dall'Inps prima di conguagliare contratti di solidarietà già autorizzati riferiti al 2014.

La relativa manutenzione, ad ogni modo, è già stata prevista nella procedura e, pertanto, nel caso di pagamento di anticipazione da parte della ditta (vedi Help) delle assenze per contratti di solidarietà riferite dal 2014, il codice della formula da utilizzare e da codificare nelle –formule ditta- risulta V518 per determinare l'importo maggiorato del 10% (si ricorda che tale specifica va fatta dall'Utente); analogamente a quanto previsto per la maggiorazione del 20%, nel prospetto emesso in fase di elaborazione relativo alle ore di assenza per c.d.s. è stata aggiunta una colonna con l'importo valorizzato al 65,91 (70% - 5,84% - al 70%).

Risulta già previsto, al momento dell'autorizzazione anche il codice 5 nella griglia –Autorizzazioni Cig/Cigs/Sol- per corrispondere detta maggiorazione: come detto sopra si consiglia di attendere le relative istruzioni Inps; nel caso sia utilizzato il codice 5, gli importi relativi alla maggiorazione, in assenza di istruzioni, sono evidenziati con i medesimi codici UniEmens previsti per la maggiorazione del 20%.

(RI *nc BTMO6301)

- Indennità di volo (voci 0630 e 3043): per il 2014 escluso l'assoggettamento contributivo ex art. 13 co.19 DL145/2013
In riferimento all'indennità di volo, abbiamo modificato le voci presenti nella procedura in modo che essa risulti, limitatamente al 2014, totalmente esclusa dall'imponibile previdenziale (ri 2500) e assistenziale (2505). Ciò in riferimento a quanto previsto all'art. 13, co. 19 del D.L. 145/2013 – il così detto "Decreto Destinazione Italia" - che limitatamente all'anno 2014 ne ha appunto previsto la non concorrenza alla formazione del reddito a fini contributivi pur mantenendone l'inclusione nella retribuzione pensionabile nella misura del 50%. A tal fine abbiamo pertanto effettuato il seguente aggiornamento tabellare:

⇒ Voce 3043: è stata rinominata con la nuova descrizione "*Ind.volo assogg.50% irpef*"; ricordando che la sua corresponsione avviene con specifico elemento retributivo appositamente scelto e codificato a livello contrattuale (elemento con codice 30), limitatamente all'anno 2014 determina l'assoggettamento fiscale al 50% mentre dal punto di vista contributivo l'importo sarà considerato esente (rimane comunque la sua considerazione, al 50%, ai fini della retribuzione pensionabile comunicata in Uniemens);

⇒ Voce 00630: la voce, di competenza, è utile per la gestione di situazioni con indennità di volo minima da erogare in maniera fissa indipendentemente da eventuali assenze non retribuite e quindi nei casi in cui NON può essere erogata come uno dei 14 elementi della retribuzione; limitatamente all'anno 2014 il suo importo è escluso dall'imponibile contributivo (rimane comunque la sua considerazione, al 50%, ai fini della retribuzione pensionabile comunicata in Uniemens) mentre continua ad essere considerato, per il 50%, nell'imponibile irpef.

Rileviamo che non abbiamo invece modificato l'imponibilità Inail che pertanto rimane al 50%.

(RI *nc – CLMO)

- Incentivo per assunzioni/trasformazioni a tempo pieno e indeterminato beneficiari ASPI: circ. Inps 175/2013 del 18/12/2013

Con circolare n.175 del 18/12/2013 l'Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione da parte dei datori di lavoro (comprese le cooperative e le aziende di somministrazione di lavoro) del beneficio correlato ad assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità ASPI di cui all'art. 2 co. 10bis della L. 92/2012. Rimandando comunque alla lettura della circolare per i necessari approfondimenti in merito alle condizioni ed alle modalità di accesso al beneficio (dichiarazione sugli aiuti "de minimis" e specifica dichiarazione di responsabilità) riportiamo anche che, tra i vari aspetti, viene precisato che il beneficio spetta anche per trasformazioni di rapporto a termine di lavoratori titolari di indennità ASPI cui la stessa sia stata sospesa per effetto dell'assunzione a termine.

Si tratta di un incentivo pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASPI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto e che viene corrisposto mensilmente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore; l'importo mensile deve quindi essere ridotto in relazione ai giorni non retribuiti e l'Istituto, tra gli eventi determinanti la riduzione, cita oltre che l'astensione per sciopero anche la malattia e la maternità ...; il beneficio non può comunque eccedere l'ammontare della retribuzione corrisposta nel mese maggiorata dell'incidenza delle competenze ultramensili calcolate pro quota.

Per quanto sopra e in considerazione delle caratteristiche di determinazione dell'importo spettante si riportano di seguito le caratteristiche della gestione (al momento è stata prevista la gestione previdenziale INPS):

Operatività

⇒ codificata la voce 3139/Indennità ASPI: 50% ditta che l'Utente dovrà imputare nel movimento mensile del lavoratore interessato indicando:

- l'importo del beneficio mensile massimo spettante autorizzato dall'INPS (50% dell'importo dell'indennità residua ASPI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto);
- nel dato base il n° di giorni non retribuiti nel mese determinanti la riduzione dell'importo sopra detto e di cui al punto 4 della circolare Inps n.175; il dato base indicato sarà preso in considerazione dal programma ai fini della determinazione dell'importo del beneficio effettivamente spettante e automaticamente calcolato con l'ente di cui al punto successivo; si precisa, quindi, che il dato base dovrà essere comunicato solo in presenza di "giorni di riduzione";

⇒ previsto il codice ente 001.922/*Incentivo ASPI*: l'ente è automaticamente determinato in funzione del codice voce 3139 ; l'importo del contributo calcolato è dato:

- dall'importo della voce stessa se non sono stati comunicati i giorni di riduzione nel "dato base";

- dall'importo ridotto per effetto dell'indicazione dei giorni di riduzione (gg. non retribuiti nel mese) dove la riduzione è determinata dividendo l'importo della voce 3139 per il numero di giorni del mese e moltiplicando il risultato per il n.gg. indicato nel campo del dato base della voce stessa.

In ogni caso l'importo spettante calcolato (sia esso ridotto o mantenuto "pieno") è determinato nel limite dell'imponibile previdenziale mensile (ri 2500) maggiorato dell'importo dei ratei di mensilità aggiuntive spettanti nel mese (viene considerata l'effettiva spettanza in relazione ai campi risultato 2771 e simili in riferimento alle varie mensilità aggiuntive che NON hanno la proprietà "Ignora x altre prest.INPS/tratt sind/Uniemens").

N.B.: in situazioni di doppio cedolino e di imputazione della voce 3139 anche nella Qualifica Precedente (QP) - si pensi ad esempio al lavoratore apprendista che viene qualificato e per il quale si fruisce dell'incentivo per effetto dell'assunzione di cui alla prima qualifica - il limite non incorpora il rateo di m.a (che è determinato sempre nella seconda qualifica) e, pertanto, al fine di non perdere una parte dell'incentivo, nelle situazioni di raggiungimento del limite nella QP stessa, sarà cura dell'Utente considerare la parte eventualmente "non attribuita" dal programma in riferimento a detta QP per imputarla nella qualifica "corrente" sempre ovviamente nel suddetto limite previsto (che in questo caso è maggiorato anche dell'eventuale rateo di m.a.);

- ⇒ previsto il codice ente 001.923/*Incentivo ASPI arr.*: si tratta del codice utile alla gestione degli importi pregressi dell'incentivo spettante e che deve essere imputato da parte dell'Utente nel movimento del dipendente, nella griglia -Conguagli/altri oneri-, indicando nella colonna "ctr. ditta" l'importo dell'incentivo arretrato;
- ⇒ previsto il codice ente 001.924/*Rec. Incentivo ASPI*: si tratta del codice utile all'imputazione dell'importo dell'incentivo eventualmente indebitamente fruito e da restituire all'INPS; deve essere imputato a cura dell'Utente nel movimento del dipendente, nella griglia -Conguagli /altri oneri-, indicando nella colonna "ctr. ditta" l'importo indebitamente fruito da restituire all'Istituto.

Esposizione ai fini della denuncia Uniemens

L'importo dell'incentivo spettante (o da restituire) viene riportato negli archivi Uniemens, a livello dipendente, nella sezione "imponibile/contributi" come segue:

- ⇒ con il nostro codice "O00C" è memorizzato l'importo corrente che sarà riportato nel file Xml nell'elemento "Incentivo" di <dati retributivi> come:
 - <tipo incentivo>: ASPI;
 - <cod ente finanziatore> "H00" (Ente finanziatore Stato),
 - <importo corrIncentivo> importo dell'ente 001.922;
- ⇒ con il nostro codice "O00A" è memorizzato l'importo arretrato che sarà riportato nel file Xml nell'elemento "Incentivo" di <dati retributivi> come:
 - <tipo incentivo>: ASPI;
 - <cod ente finanziatore> "H00" (Ente finanziatore Stato),
 - <importoarrIncentivo> importo dell'ente 001.923;
- ⇒ con il codice INPS "M303" è memorizzato l'importo da restituire di cui all'ente 001.924 e che sarà esposto nel file Xml nell'elemento <AltreAdebito> di <dati retributivi>.

Altre Gestioni Previdenziali

Per le gestioni previdenziali diverse dall'INPS (Ex-Scau, Enpals ecc.) non sono stati al momento previsti codici ente utili alla gestione dell'incentivo: si resta in attesa di indicazioni in merito alle modalità espositive nelle relative denunce mensili.

Si invitano gli Utenti eventualmente interessati dalla casistica ad informarsi in merito ed ad informarci della necessità.
(RI *et 001922,001923,001924 – CLMO6274)

➤ Restituzione contributo addizionale ASPI: in attesa istruzioni Inps

La Legge di Stabilità 2014, al comma 135, ha previsto che in riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo determinato a tempo indeterminato la restituzione del contributo addizionale sia riconosciuta in riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro a termine e non solo limitatamente alle ultime 6 mensilità. In riferimento a tale gestione ricordando la manutenzione fatta nel 2013, vedi circolare 4/2013, dove sono proposti dal programma dei messaggi di promemoria per ricordare di effettuare tale recupero, informiamo che abbiamo ora opportunamente modificato quelle proposte nei casi di passaggi di qualifica (ovvero trasformazione).

Annotiamo, come rilevato da articoli specializzati e auspicando un chiarimento del Ministero o dell'INPS, che la norma avendo soppresso il riferimento al limite delle ultime 6 mensilità presente nel primo periodo del co.30 art. 2 L. 92/2012 riguardante appunto la restituzione per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, non sembrerebbe interessare le riassunzioni avvenute nei 6 mesi dopo la cessazione del rapporto a tempo determinato (secondo periodo della norma).

(RI *nc BTIF)

➤ Contribuzione Ipsema da versare all'Inps da gennaio 2014

Con circolare 179 del 23/12/2013 l'Inps ha dato istruzioni per il versamento dei contributi Ipsema non più all'omonimo ente ma direttamente all'Inps stessa attraverso la denuncia UniEmens. Nel rimandare alla suddetta circolare per tutti i dettagli, si ritiene che le situazioni gestite dalla procedura e riconducibili ai nostri codici aliquota Q02, Q05, Q06, Q07, D25, D26, rientrino nella nuova disposizione e che, pertanto, si debba effettuare la manutenzione relativa. Si avvisa, tuttavia, che stiamo ancora effettuando delle verifiche, su cui chiediamo eventuali conferme anche da parte degli Utenti interessati, e che si conta di inviare il relativo aggiornamento nei prossimi giorni.

(RI *nc BTIF)

➤ Recupero/restituzione delle agevolazioni per donne assunte con contratti di inserimento nel periodo 2009 – 2012 – circ. Inps 166 del 5/12/2013

In riferimento al Decreto interministeriale del 10/4/2013, n. repertorio 304/2013, l'Inps con circolare n. 166 del 5/12/2013 riepiloga il quadro delle disposizioni normative relative all'agevolazione contributiva per le assunzioni di donne con contratto di inserimento in oggetto. In particolare, relativamente a quelle stipulate nel quadriennio 2009 – 2012, rilevando la definizione, distinta per i 4 anni, delle aree geografiche che hanno diritto allo sgravio in misura maggiore del 25% (aree con tasso di occupazione femminile inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o tasso di disoccupazione femminile superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello maschile), l'Istituto si sofferma anche, quale novità legislativa recente, sull'introduzione di un '*ulteriore condizione soggettiva*', che deve essere operante oltre a quella della residenza, per la validità dei contratti stipulati a decorrere dal 14 maggio 2011 e, cioè, del requisito di "essere donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Nel rimandare alla lettura della circolare stessa per i necessari approfondimenti, si comunica che è stato predisposto il report 49713/*Verifica contratti inserimento* per individuare eventuali dipendenti assunti con contratto di inserimento presenti in archivio nel 2013; per rilevare la presenza negli anni precedenti si deve eseguire sempre il medesimo report modificando il periodo di riferimento in alto a sinistra, nella videata di selezione delle ditte.

Conguaglio contributivo periodo 2009 – 2012 – gestione previdenziale INPS (001)

In riferimento alla gestione previdenziale Inps (l'Istituto si riserva di fornire successive indicazioni per la gestione Enpals), ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio in merito alle agevolazioni contributive fruita sono stati previsti i seguenti nuovi codici ente:

⇒ 001.651/*Rest.agev.contratti inserimento* – il codice va specificato quando, in riferimento ad una assunzione di una dipendente con contratto di inserimento nel periodo 2009 - 2012, si deve restituire all'Istituto l'agevolazione fruita in misura superiore a quella spettante; l'importo sarà riportato nella denuncia Uniemens con il codice M109 nell'elemento <Altre a debito> di <Dati retributivi> della denuncia individuale;

⇒ 001.653/*Rec.agev.contratti inserimento* – il codice va specificato quando, in riferimento ad una assunzione di una dipendente con contratto di inserimento nel periodo 2009 - 2012, il datore di lavoro deve recuperare l'agevolazione spettante e non fruita o fruita in misura ridotta; l'importo sarà riportato nella denuncia Uniemens con il codice L997 nell'elemento <Altre a credito> di <Dati retributivi> della denuncia individuale.

Dal punto di vista operativo entrambi i codici vanno specificati a cura dell'Utente nella griglia –Conguagli/Altri oneri- del movimento dipendente con il relativo importo (colonna contributo ditta). Rilevando che i conguagli possono essere effettuati entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare, quindi entro il 16/3/2014 (elaborazioni di febbraio 2014), annotiamo che per i lavoratori non più in forza che dovessero essere, al riguardo, richiamati (posizione in anagrafica di tipo "R") sarà anche compilato in automatico il campo <TipoLavStat> con il codice recentemente istituito "NFOR" (vedasi specifico paragrafo della presente circolare).

A titolo informativo, sinteticamente, ricordiamo che nel quadro della normativa vigente la fattispecie dei contratti di inserimento è stata abrogata dalla L. 92/2012 ("Riforma Fornero") e pertanto dal 1/2013 non è stato più possibile effettuare assunzioni di tale tipologia; sono comunque salvaguardati i contratti stipulati entro il 31/12/2012 rilevando tuttavia, per le agevolazioni superiori al 25%, le condizioni di cui alla normativa comunitaria di riferimento per l'applicazione degli "aiuti all'occupazione" (reg. CE n. 800/2008). Relativamente a tale aspetto l'Inps, nella circolare in questione ribadisce, tra l'altro, che in riferimento al quadriennio 2009 – 2012 sono validi tutti i contratti di inserimento stipulati sull'intero territorio nazionale in considerazione che la misura agevolativa del 25% prevista in linea generale non può essere considerata aiuto di Stato e trova pertanto sempre applicazione.

(RI *et 001651,001653 – CLMO)

➤ Fondo Solidarietà Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (001.088): non ci sono note nuove indicazioni
Non abbiamo indicazioni nuove circa la riattivazione del contributo al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa (codice Uniemens M090). Ricordiamo che per il 2012 in riferimento all'ultimo messaggio INPS 4207 del 8/3/2013, le ultime indicazioni in merito sono riportate nella nostra circolare 3/2013; pertanto non abbiamo operato per ora nessun ulteriore aggiornamento in merito rimanendo in attesa delle necessarie indicazioni dell'INPS circa l'eventuale reintroduzione della misura del contributo.

(RI *et 001088 - CLIF)

➤ F.do Solid.Ass.ni/ctr.ord./c.a.2V (001.084): non ci sono note nuove indicazioni

Non abbiamo indicazioni nuove circa la riattivazione del contributo al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni (codice Uniemens M100).

Ricordiamo che per il 2013 il contributo è stato sospeso (messaggio INPS n. 2697 del 12/2/2013 - ns. circ. 2/2013) e pertanto, in mancanza di novità abbiamo ritenuto mantenere la non applicazione in attesa di comunicazioni da parte dell'Istituto.

(RI *et 001084 - CLIF)

➤ Fondo Solidarietà Credito (001.089)

Non abbiamo indicazioni circa la riattivazione del contributo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del Credito in oggetto (codice Uniemens M101).

Ricordiamo che per il 2013 ne era stata confermata la sospensione (messaggio n. 770 del 14/1/2013): e pertanto, in mancanza di novità abbiamo ritenuto l'ente non operativo in attesa di comunicazioni da parte dell'Istituto.

Annotiamo comunque che da quanto pubblicato da stampa specializzata sembrerebbe che anche per il settore ABI così come per il credito cooperativo siano in corso adeguamenti normativi secondo le previsioni di cui all'art. 3 della L. 92/2012 in modo da consentire al settore di non confluire nel c.d. "Fondo di solidarietà residuale" di cui alla norma citata.

(RI *et 001089 - CLIF)

➤ Fondo di solidarietà residuale: art.3 co.4 e ss. della L. 92/2012

A titolo informativo riportiamo che la Legge 92/2012 del 28/06/2012, nel disciplinare il sistema volto ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori di diversi settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, al comma 19 dell'art. 3 prevede che sia istituito con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello dell'Economia e delle finanze un "Fondo di solidarietà residuale" a cui dovrebbero contribuire a partire dall'1/1/2014 i datori di lavoro dei settori non coperti da Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi interprofessionali (di cui al co. 4, 13 e 14 della stessa norma) aventi finalità di assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Sarebbe previsto (co. 20bis della norma) in fase di prima applicazione un'aliquota di finanziamento dello 0,50% ripartita per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro.

Al momento il Decreto citato non ci risulta ancora emanato e non ci risultano neppure emanate particolari circolari dell'Inps in merito: ci riserviamo di ritornare sull'argomento non appena saranno disponibili le relative indicazioni operative. Rileviamo al riguardo che alcuni settori interessati, come riportato negli specifici paragrafi della presente circolare (leggasi EBNA per Artigianato e F.do Solidarietà Credito per il settore Bancario), hanno provveduto alla stipula di accordi in riferimento alla norma in questione.

(RI *nc CLIF)

➤ Uniemens: previsto il nuovo codice statistico individuale "NFOR" per i dipendenti non più in forza con denuncia mensile

In riferimento alla versione 2.6.0 del documento tecnico Uniemens è stata prevista l'automatica gestione del codice statistico individuale "NFOR" che deve essere indicato nelle situazioni di denuncia contributiva dei dipendenti non più in forza: il codice, è automaticamente riportato negli archivi Uniemens per i dipendenti con posizione "R" nel campo "Tipo lav. stat" di <Dati retributivi> della denuncia individuale.

(RI *nc CLMO6291)

➤ Contributo I.v.s. operai agricoltura

Abbiamo effettuato l'adeguamento annuale del contributo I.v.s. dello 0,20% di cui al D.Lgs. 146/1997 (ricordiamo che era stato sospeso per il triennio 2006 – 2008 dalla L. 81/2006): sono state quindi aggiornate le aliquote relative al contributo I.v.s. dovuto dagli operai di aziende agricole *di tipo generico e non industriale* con decorrenza gennaio 2014; poiché l'aliquota del lavoratore aveva già raggiunto la misura del 8,54% con il 2002, l'incremento dell'aliquota in questione è limitato alla sola quota del datore di lavoro, nella misura, appunto, dello 0,20%.

In merito alle aziende agricole di *tipo industriale* ricordiamo che con l'aumento decorrente da luglio 2011 è avvenuto il raggiungimento del limite del 32,30% totale e pertanto le relative aliquote non avranno, al riguardo, ulteriori incrementi.

Le aliquote interessate dall'aumento sono quelle che prevedono la determinazione degli enti 010.001 e 010.002.

(RI *al P15,P17,P18,P19,P49,P55,P56,P57 - CLIF)

➤ DMAG – evidenza congedi paternità

Con circolare 181 del 23/12/2013 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per l'evidenza nella denuncia DMAG dei congedi, obbligatorio e facoltativo, del padre previsti dall'art.4, comma 24 della legge 92/2012; abbiamo pertanto previsto, all'interno dell'archivio DMAG, i nuovi codici, riferiti al campo -Tipo retribuzione-, -B- per il congedo obbligatorio e -D- per il congedo facoltativo. Relativamente l'anno 2013, anno di decorrenza di detti congedi e per il quale l'Istituto ne chiede l'evidenza, detti codici dovranno essere imputati manualmente dall'Utente negli archivi DMAG della procedura con conseguente reinvio delle denunce già presentate. Si ritiene che tale situazione, ad oggi, non sia gestita dalla procedura, in quanto si tratta di anticipazioni da parte del datore di lavoro che non trovano riscontro nelle ns.tabelle, e quindi sono lasciate agli Utenti eventuali verifiche per l'anno 2013 in relazione ad eventuali gestioni fatte in proprio in proposito.

Per le prossime elaborazioni, invece, abbiamo previsto le seguenti nuove causali evento:

⇒ *CB/Cong.obbl.padre/DMAG*. - la causale, analoga alla causale C8, riduce direttamente i gg/ore utili alla determinazione della retribuzione e contestualmente determina la voce di competenza cod. 768/*Cong.obblig.padre L.92/2012* in funzione del tipo di gestione della retribuzione (oraria o mensilizzata) con un importo pari al 100% della relativa retribuzione spettante;

⇒ *CC/Cong.facolt.padre/DMAG*.- la causale, analoga alla causale C9, riduce direttamente i gg/ore utili alla determinazione della retribuzione e contestualmente determina la voce di competenza cod. 769/*Cong.facolt.padre L.92/2012* in funzione del tipo di gestione della retribuzione (oraria o mensilizzata) con un importo pari al 100% della relativa retribuzione spettante.

Ai fini della denuncia DMAG i dati della voce sono riportati negli archivi DMAG su distinto rigo con il tipo retribuzione "B" o "D" rispettivamente in riferimento alla causale "CB" e "CC" e , nella colonna "GG", i giorni di calendario in cui è presente la causale, nella colonna "retribuzioni" l'importo della voce interessata corrispondente all'indennità a carico

dell'INPS che successivamente l'Istituto provvederà a compensare in sede di tariffazione; inoltre, in caso di lavoratori con gestione del movimento oraria (tipo "O") nella colonna "HGOR" sarà riportato anche il valore del dato base della voce in questione. Le suddette causali non hanno, ovviamente, alcun riflesso nella denuncia mensile Uniemens.

(RI *nc CLMO6323)

- INPGI.: aggiornamenti minimali, limite per l'applicazione del ctr. agg.1% e massimale contributivo
In riferimento alla circolare INPGI n.1 del 15/1/2013 abbiamo effettuato i seguenti aggiornamenti:
- ⇒ minimali giornalieri retributivi (47,58 euro);
 - ⇒ limite per l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1% di cui alla L.438/92 ora portato a 44.456 euro;
 - ⇒ gestione separata: aumento del massimale contributivo che passa a 100.123 euro; in merito alla contribuzione non è stato effettuato alcun aumento contributivo in quanto sono state confermate le aliquote in vigore nel 2013:
 - per coloro che *non sono soggetti ad altre forme pensionistiche* l'aliquota (Z63) è pari al 26,00% a titolo di IVS + 0,72% a titolo di prestazioni temporanee e ripartite per 1/3 a carico giornalista e 2/3 a carico azienda;
 - per coloro che *sono soggetti ad altre forme pensionistiche* l'aliquota (Z61) è pari al 17% ripartita per 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico azienda.

(RI *et 015 - CLMO)

- Aliquota I.v.s./ I.N.P.G.I./ (015.001) – aliquote G01 – G05 – G11 – G15: dal 1/2014 aumenta la contribuzione
Come anticipato nella ns. circolare n.1/2013 ricordiamo che per il 2014 è previsto l'aumento della contribuzione all'INPGI a carico ditta per l'assicurazione *invalidità vecchiaia superstiti* (ns. codice ente 015.001/I.N.P.G.I./I.v.s.) che passa dal 21,28% al 22,28%; rimane invece invariata ai valori ad oggi vigenti (8,69%) la percentuale di contribuzione a carico del lavoratore.

Si ricorda che non abbiamo ritenuto provvedere alla schedulazione dell'ulteriore aumento dell'1% decorrente dal 1/01/2016 della contribuzione a carico del datore di lavoro che come riportato nella circolare INPGI n. 9 del 10/11/2011 "*troverà applicazione solo previa verifica dei risultati del bilancio tecnico-attuariale, da effettuarsi entro e non oltre il 30/06/2015*".

Le aliquote interessate sono i codici: G01/Giornalisti Fieg/si mobilità, G05/Giornalisti Fieg/no mobilità, G11/ Giornalisti Em.L./si mobilità, G15/ Giornalisti Em.L./no mobilità.

(RI *al G01,G05,G11,G15 - CLIF)

- Fondo Mario Negri dirigenti aziende alberghiere (060.003, 060.013, 060.025, 060.026)
Con accordo stipulato in data 9 dicembre 2013 tra MANAGERITALIA E FEDERALBERGHI è stata prevista la nuova contribuzione a carico ditta, incrementata esclusivamente nella sua componente "integrativa", valida per il 2014 che risulta essere:
- ⇒ codice ente 060.003/F.do *dir alber.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,37372 giornalieri;
 - ⇒ codice ente 060.025/F.do M.Negri no iscr.o.s. la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,86725 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%);
 - ⇒ codice ente 060.026/F.do M.Negri no iscr.o.s. P.N. la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 10,11753 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%).

(RI *et 060003,060025,060026 - RLMO)

- Fondo Mario Negri dirigenti aziende commerciali (060.001, 060.011, 060.025, 060.026)
Con accordo stipulato in data 31 luglio 2013 tra MANAGERITALIA E CONFCOMMERCIO è stata prevista la nuova contribuzione a carico ditta, incrementata esclusivamente nella sua componente "integrativa", valida per il 2014 che risulta essere:
- ⇒ codice ente 060.001/F.do *M.Negri dir.comm.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,37372 giornalieri;
 - ⇒ codice ente 060.011/F.do *M.Negri dir.comm.P.N.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 9,62399 giornalieri;
 - ⇒ codice ente 060.025/F.do *M.Negri no iscr.o.s.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,86725 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%);
 - ⇒ codice ente 060.026/F.do *M.Negri no iscr.o.s. P.N.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 10,11753 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%).

(RI *et 060001,060011,060025,060026 - RLMO)

- Fondo Mario Negri dirigenti aziende autotrasporto (060.002, 060.025, 060.026)
Con specifico accordo stipulato in data 18 dicembre 2013 tra MANAGERITALIA E CONFETRA è stata prevista la nuova contribuzione a carico ditta, incrementata esclusivamente nella sua componente "integrativa", valida per il 2014 che risulta pertanto essere:
- ⇒ codice ente 060.002/F.do *dir autotrasp.*, la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,37372 giornalieri;
 - ⇒ codice ente 060.025/F.do *M.Negri no iscr.o.s.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 22,86725 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%);
 - ⇒ codice ente 060.026/F.do *M.Negri no iscr.o.s. P.N.* la contribuzione a carico ditta è ora pari a euro 10,11753 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%).

(RI *et 060002,060025,060026 - RLMO)

- Fondo Mario Negri no iscr.o.s (060.025 – 060.026):utilizzo in riferimento a contratti diversi dal Ccnl Dirigenti Commercio, Dirigenti az. Alberghiere e Dirigenti az.autotrasporto
In relazione all'aggiornamento effettuato a seguito del rinnovo del Ccnl Dirigenti Commercio, Dirigenti Az. Alberghiere e Dirigenti az.autotrasporto di cui sopra, evidenziamo che laddove i codici in oggetto (si tratta della contribuzione prevista per aziende non iscritte alle organizzazioni sindacali) fossero utilizzati in riferimento a dirigenti a cui sono applicati i Ccnl Agenzie Marittime e Catene Alberghiere, considerato che si tratta di contratti non ancora rinnovati (i codici sono unici per tutte le varie tipologie contrattuali), rimane a cura dell'Utente provvedere ad effettuare l'adeguata -alterazione contributiva- indicando l'importo giornaliero corretto (deve comunque essere indicato anche quello a carico dipendente anche se uguale).
(RI *et 060025,060026 - RLMO)
- Fondo FASDAC dirigenti alber./quota pensionati (062.013): aumento della contribuzione
Facendo riferimento a quanto anticipato nella sezione -Contratti di lavoro- della presente circolare per il rinnovo del Ccnl valido per i dirigenti aziende commerciali, comunichiamo che a decorrere dall'1/01/2014 risulta aumentata la quota a carico azienda per la Gestione Dirigenti Pensionati da versare al Fondo FASDAC (Besusso) dal 2,41% al 2,46%; sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare il codice in oggetto per il quale la contribuzione giornaliera a carico ditta risulta ora pari a 3,13923 euro.
(RI *et 062013 - RLMO)
- Fondo FASDAC dirigenti comm./quota pensionati (062.011): aumento della contribuzione
Facendo riferimento a quanto anticipato nella sezione -Contratti di lavoro- della presente circolare per il rinnovo del Ccnl valido per i dirigenti aziende commerciali, comunichiamo che a decorrere dall'1/01/2014 risulta aumentata la quota a carico azienda per la Gestione Dirigenti Pensionati da versare al Fondo FASDAC (Besusso) dal 2,41% al 2,46%. Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare il codice in oggetto per il quale la contribuzione giornaliera a carico ditta risulta ora pari a 3,13923 euro.
(RI *et 062011 - RLMO)
- Fondo FASDAC/ dirigenti aziende autotrasporto: quota dirigenti pensionati (062.012)
Facendo riferimento a quanto anticipato nella sezione -Contratti di lavoro- della presente circolare per il rinnovo del Ccnl valido per i dirigenti aziende autotrasporto, comunichiamo che a decorrere dall'1/01/2014 risulta aumentata la quota a carico azienda per la Gestione Dirigenti Pensionati da versare al Fondo FASDAC (Besusso) dal 2,41% al 2,46%. Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare il codice in oggetto per il quale la contribuzione giornaliera a carico ditta risulta ora pari a 3,13923 euro.
(RI *et 062012 - RLMO)
- Fondo QU.AS. (051.001) – Vigilanza privata
Facendo seguito a quanto comunicato nella nostra circolare 2/2013, ricordiamo che, a seguito dell'accordo di rinnovo del contratto Vigilanza privata (codice contratto 558) del 22/01/2013, per i dipendenti con qualifica di quadro è prevista con il mese di gennaio l'applicazione automatica della contribuzione annua di Euro 56,00 a carico del lavoratore e Euro 350,00 a carico del datore di lavoro al fondo QU.AS (codice ente 051.001). Gli Utenti che ritenessero non applicare detta contribuzione, dovranno pertanto provvedere all'inibizione dell'ente in oggetto dalla sezione -Alterazioni contributive- presente in anagrafica ditta/dipendente.
(RI *et 051001 +co 558 – DMIF)
- Fondo sanitario Cesare Pozzo (129.001, 129.005): stampa prospetto contributi
Abbiamo corretto l'impostazione tabellare dell'ente in oggetto (cfr. nostra circ. 6/2013) in modo che ora, anche detta contribuzione, sia riportata nel prospetto di elaborazione "Fondi sanitari". Precisiamo che l'anomalia riguardava soltanto la mancata predisposizione della stampa mentre il trattamento tipico di questi fondi è sempre avvenuto correttamente. Ricordiamo anche che ai fini della denuncia "770" il codice fiscale riportato per il Fondo in questione è il C.F. 80074030158.
(RI *et 129 – CLET)
- Fondo EST/ Commercio (086.001 - 086.002 – 086.003 - 086.004)
Sulla base della documentazione inoltrataci, comunichiamo che il CCNL del terziario firmato ad aprile 2011 ha stabilito che dal 1 gennaio 2014 il contributo versato al Fondo Est per i lavoratori part-time sia equiparato a quello previsto per i lavoratori con contratto a tempo a tempo pieno.
Abbiamo provveduto pertanto ad aggiornare le tabelle come segue:
⇒ codice ente 086.002/Commercio (p/t): la contribuzione mensile a carico dipendente è ora pari a 2,00 euro; quella a carico ditta è pari a 10,00 euro;
⇒ codice ente 086.004/EST/Commercio annuo (p/t): la contribuzione a carico dipendente è ora pari a 24 euro annui totali; quella a carico ditta è pari a 120,00 euro.
Segnaliamo anche che, in riferimento alle risposte presenti nelle "F.a.q." riportate nel sito del Fondo, risulta che in presenza di trasformazione da qualifica a tempo determinato (non soggetta a contribuzione) a qualifica a tempo indeterminato la contribuzione decorre dal mese successivo alla trasformazione se questa è avvenuta nel corso del mese. Abbiamo conseguentemente modificato la condizione di applicazione presente in modo che in caso di passaggio di qualifica da tempo determinato (qualifiche generalmente escluse dal calcolo) a tempo indeterminato, se

la data di passaggio risulta essere "in corso del mese" e quindi diversa dal 1° del mese, non sia più prevista l'applicazione della contribuzione fatta eccezione dei casi di qualifiche a tempo determinato degli apprendisti stagionali, previste tra le qualifiche di calcolo, e per i quali la determinazione avviene sempre anche nel mese di passaggio, indipendentemente dalla data.

Al riguardo precisiamo anche che, relativamente al calcolo con contribuzione annua (codici ente 086.003/086.004), essendo a carattere anticipato e analogamente alle situazioni di nuovi assunti, essendo dovuti i soli ratei di competenza, in relazione al momento dell'evento, dovrà essere cura dell'Utente, nel mese stesso se l'assunzione o trasformazione decorre dal 1° del mese, o nel mese successivo, se l'assunzione o trasformazione avviene nel corso del mese (nuovo regolamento del 6/4/2010 decorrente da aprile 2010), imputare il codice ente nei movimenti del dipendente nella griglia -Conguagli/Altri oneri- assieme all'importo da versare (in tal caso il contributo di solidarietà del 10% sarà determinato automaticamente).

(RI *et 086.001,086002,086.003,086004 – CLMO6310)

➤ Fondo EST/ Farmacie municipalizzate (086.015 – 086.016) – prevista la gestione della contribuzione per assistenza sanitaria integrativa

Sulla base di quanto previsto dal rinnovo contrattuale del CCNL delle farmacie comunali, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici del 22 luglio 2013, è stabilito che dal 1 gennaio 2014 il contributo versato al Fondo Est per i lavoratori (esclusi i dirigenti e i quadri) part-time sia equiparato a quello previsto per i lavoratori con contratto a tempo pieno.

A tale fine abbiamo previsto la seguente codifica:

⇒ 086.015/*Est/Farmacie municipalizzate*: il presente codice ente è utile per la gestione della contribuzione mensile prevista sia per i lavoratori (t.indeterminato) a tempo pieno che a tempo parziale ed è pari ad 10,00 euro a totale carico ditta; dal punto di vista operativo, viste le indicazioni contrattuali, l'ente è automaticamente applicato in relazione al codice contratto *546/Farmacie municipalizzate*: laddove l'Utente non ritenesse effettuare l'applicazione dovrà effettuare la necessaria inibizione a livello di -alterazione contrattuale- ditta;

⇒ 086.016/*Est/Farmacie municipalizzate annuo*: il presente codice ente è utile invece per la gestione della contribuzione prevista sia per i lavoratori a tempo parziale che a tempo pieno indeterminato ed è pari a 120,00 euro a totale carico ditta; dal punto di vista operativo il codice deve essere previsto come -alterazione ditta- in sostituzione di quello mensile di cui al punto precedente e applicato automaticamente mediante il codice contratto interessato e sarà in tal caso applicato con le retribuzioni di gennaio, in allineamento a quanto previsto per gli analoghi enti di altri settori interessati dal Fondo.

Rimandando comunque alla lettura delle note presenti nell'ente per ulteriori osservazioni operative (assunzioni/trasformazioni) si evidenzia anche che, dato il carattere anticipato del pagamento, l'ente viene determinato indipendentemente da particolari situazioni di assenza (aspettativa, mat. facoltativa, cassa integrazione ..) e sarà quindi a cura dell'Utente, in relazione alle specifiche situazioni, eventualmente inibirne il calcolo e imputarlo manualmente con l'importo ritenuto corretto.

In considerazione della finalità esclusivamente assistenziale dell'ente, per la contribuzione così gestita, è prevista l'automatica determinazione della contribuzione di solidarietà da versare al Fondo di previdenza di riferimento (ente xxx.545).

Infine dal punto di vista espositivo e dei versamenti sono state previste le medesime caratteristiche degli altri enti già presenti e riferiti ad altri settori (Commercio, Turismo, Ortofrutticoli e Agrumari): pertanto per l'ente con applicazione mensile l'Utente, ai fini dell'esposizione mensile in F24, in riferimento al codice capogruppo "086", dovrà prevedere l'indicazione della lettera "S" nella colonna -F24- in anagrafica ditta nella griglia -Codici iscriz. Enti Ass./Prev....- della sezione -Dati Inps/Altri enti- dell'anagrafica ditta.

(RI *et 086015, 086016 – RLMO)

➤ Fondo EST/ Turismo (086.006 - 086.007 – 086.008 - 086.009)

Sulla base delle osservazioni pervenute e in riferimento alle risposte presenti nelle "F.a.q.", risulta che in presenza di trasformazione da qualifica a tempo determinato (non soggetta a contribuzione) a qualifica a tempo indeterminato la contribuzione decorre dal mese successivo alla trasformazione se questa è avvenuta nel corso del mese. Abbiamo conseguentemente modificato la condizione di applicazione presente in modo che in caso di passaggio di qualifica da tempo determinato (qualifiche generalmente escluse dal calcolo) a tempo indeterminato, se la data di passaggio risulta essere "in corso del mese" e quindi diversa dal 1° del mese, non sia più prevista l'applicazione della contribuzione fatta eccezione dei casi di qualifiche a tempo determinato degli apprendisti stagionali, previste tra le qualifiche di calcolo, e per i quali la determinazione avviene sempre anche nel mese di passaggio, indipendentemente dalla data.

Al riguardo precisiamo anche che relativamente al calcolo con contribuzione annua (086.008/086.009), essendo a carattere anticipato e analogamente alle situazioni di nuovi assunti, essendo dovuti i soli ratei di competenza in relazione al momento dell'evento, dovrà essere cura dell'Utente, nel mese stesso se l'assunzione o trasformazione decorre dal 1° del mese, o nel mese successivo, se l'assunzione o trasformazione avviene nel corso del mese (nuovo regolamento del 6/4/2010 decorrente da aprile 2010), imputare il codice ente nei movimenti del dipendente nella griglia -Conguagli/Altri oneri- assieme all'importo da versare (in tal caso il contributo di solidarietà del 10% sarà determinato automaticamente).

(RI *et 086.006,086007,086.008,086009 – CLMO6310)

- Fondo ASTER: aumento della contribuzione a carico ditta per part-time
Come già anticipato nella nostra circolare n.10/2013, ricordiamo che l'accordo di rinnovo del ccnl siglato in data 15/03/2011 per le ditte del settore Commercio/Confesercenti, ha stabilito che a decorrere dal 1/01/2014, il contributo al Fondo Aster a carico dell'azienda per i dipendenti a tempo parziale viene allineato a quello previsto per il personale a tempo pieno. E' in vigore pertanto dal 1/01/2014, l'aumento della contribuzione mensile a carico ditta dell'ente 092.004/ASTER/Commercio (p/t) che passa da 7,00 euro a 10,00 euro; resta invece invariata e pari a 2 euro mensili la quota di contribuzione a carico del lavoratore.
(RI *et 092004 – DMIF)

- F.do Arco: Lapidari Api Confimi (153.031–153.033): gestione della contribuzione per la previdenza complementare.
Facendo seguito a quanto riportato nella sezione contratti, le parti hanno individuato il Fondo Arco come fondo contrattuale di previdenza complementare di settore.
A tale proposito abbiamo previsto la seguente codifica con decorrenza 01/01/2014:
 - ⇒ 153.031/F.do Arco: *Lapidari Confimi* – il codice è riferito ai dipendenti del settore Lapidari Confimi di prima occupazione successiva al 28/4/1993 (conferimento del 100% del TFR) e prevede la contribuzione base pari alle misure dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, sia a carico ditta che dipendente;
 - ⇒ 153.033/F.do Arco: *Lapidari Confimi* – il codice è riferito ai dipendenti del settore Lapidari Confimi iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 29/4/1993 (conferimento del TFR accantonato nella misura del 40%) e prevede la contribuzione base pari all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR sia a carico ditta che dipendente.
 Si precisa inoltre che l'imponibile contributivo è determinato dal minimo tabellare, contingenza ed E.D.R ovvero elementi della retribuzione 1,2 e 8: ora, in riferimento alle precisazioni presenti nella documentazione disponibile ai fini della gestione delle situazioni di assenza che possono determinare una riduzione della retribuzione corrisposta, in analogia a quanto previsto anche per il settore Laterizi, nella determinazione dell'imponibile viene effettuato un confronto tra la retribuzione suddetta e quella effettivamente erogata (in quest'ultima saranno considerate anche le indennità a carico dell'Inps e dell'Inail anticipate dall'azienda); pertanto, nel caso la somma delle voci di costo (risultato 355) e degli importi a carico degli Istituti (risultato 660 ad esclusione degli importi a titolo di ANF memorizzati nel risultato 635, e risultati 785(+), 786(-), 790(+) e 791(+)) sia inferiore alla retribuzione convenzionale viene considerata come imponibile la minor retribuzione effettivamente erogata, mentre in caso contrario è assunta al retribuzione convenzionale. Precisiamo che in assenza di ore retribuite (risultato 0005=0) non vi è calcolo della contribuzione.
(RI *et 153031, 153033 - CLMO)

- Fondo Metasalute (117.xxx): ripristinate le caratteristiche di ente esclusivamente assistenziale (deducibilità fiscale)
Come anticipato nella nostra circolare di dicembre 2013 ricordiamo che dal 2014 sono ripristinate le caratteristiche proprie di "ente esclusivamente assistenziale", e quindi la contribuzione sarà normalmente considerata deducibile, stante l'informativa del Fondo dove viene riportato che per il 2014 "la domanda d'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari non potrà che essere accettata".
(RI *et 117 – CLMO)

- F.do Metasalute (117.005) – Oreficeria Confindustria
Abbiamo codificato la contribuzione per assistenza sanitaria al Fondo Metasalute prevista dal ccnl Oreficeria Confindustria (ns. cod. 010), a cui i lavoratori interessati possono aderire volontariamente con versamento della contribuzione a decorrere dal mese di gennaio 2014, pari a 3,5 euro per la parte a carico ditta e ad 1 euro per la parte a carico del lavoratore: per l'applicazione di detta contribuzione nelle anagrafiche dei dipendenti interessati, deve essere inserito il nuovo codice ente 117/015/Metasalute/Orafi nelle –alterazioni contributive- da parte degli Utenti.
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Fondo in merito al settore Metalmeccanica (e che si ritiene da applicarsi anche per il settore in oggetto) ricordiamo, inoltre, quanto segue circa l'adesione al fondo da parte di lavoratori a tempo parziale con percentuale di part-time inferiore al 50% ed circa lo spostamento del carico contributivo per i mesi in cui non vi sia retribuzione diretta da parte del datore di lavoro:
 - ⇒ Rapporti part-time con orario inferiore al 50%: è prevista la possibilità di iscrizione anche ai lavoratori a part-time con orario inferiore al 50%; sottolineiamo che per tale categoria di lavoratori la contribuzione mensile risulta a totale carico del lavoratore stesso. Sarà pertanto cura dell'Utente, nei casi interessati, codificare l'ente in oggetto riportando nella colonna -Contributo dipendente- il totale della contribuzione lasciando a zero la colonna relativa al contributo ditta;
 - ⇒ Assenza di retribuzione diretta da parte del datore di lavoro: nel caso in cui nel mese di riferimento non risulti dovuta da parte del datore di lavoro alcuna somma a titolo di retribuzione diretta, viene conseguentemente a mancare l'obbligo contributivo a carico dello stesso e la contribuzione mensile sarà a totale carico del lavoratore. Il versamento effettivo sarà comunque anticipato da parte del datore di lavoro che provvederà poi ad effettuare una corrispondente trattenuta nei confronti del lavoratore: tale trattenuta potrà avvenire sulle indennità eventualmente erogate dagli Istituti previdenziali o assistenziali o da ogni altra spettanza di natura economica. Ai fini della gestione della situazione sopra descritta, abbiamo previsto la determinazione automatica della trattenuta con la nuova voce cod. 1019/Rec.Ctr.MètaSalute antic.ditta che sarà automaticamente determinata laddove nel mese i campi risultato 11/gg. retribuiti ditta mese e 13/ore retribuite ditta mese risultassero valorizzati entrambe a zero, con un importo corrispondente alla contribuzione a carico ditta: l'importo di tale voce determina una

riduzione del costo retribuzioni in considerazione dell'onere contributivo determinato con l'ente stesso e la riduzione dell'imponibile fiscale.

Abbiamo inoltre provveduto a schedare i successivi aumenti contributivi sia per la parte a carico ditta che per la parte a carico del lavoratore, in relazione alle decorrenze 1/01/2015 e 1/01/2016.

(RI *et 117015 – CLMO)

➤ Sani.in.Veneto: non applicato l'aumento della contribuzione

In riferimento a quanto già anticipato nella nostra circolare 8/2013, con la quale si dava notizia del previsto aumento a decorrere dal 1/01/2014 della quota di contribuzione a carico ditta (passaggio da 8,75 euro a 10,42 euro), sulla base della corrispondenza pervenutaci da parte della segreteria del Fondo in oggetto, comunichiamo che tale aumento non trova applicazione e, pertanto, abbiamo ripristinato il precedente valore (8,75) anche per il 2014.

(RI *et 125006 – DMIF)

➤ Filcoop (167)

Facendo riferimento a quanto comunicato nella sezione "Contratti di lavoro" e sulla base di quanto previsto dal rinnovo del Ccnl delle Cooperative agricole siglato in data 6/08/2013, abbiamo provveduto a codificare l'aumento della quota di contribuzione al fondo di previdenza complete di settore Filcoop; in particolare risulta previsto l'aumento della quota a carico del datore di lavoro che passa dall'1,2% all'1,5% mentre resta invece invariata e pari all'1%, sia per impiegati che per operai, la quota di contribuzione a carico del lavoratore.

(RI *et 167001, 167002, 167003, 167004 – RPMO)

➤ F.i.m.a.v. – Cac Ravenna (083.xxx)

Con accordo provinciale del 14/01/2014 le Centrali Cooperative e le OO.SS. hanno stabilito le quote contributive per le Cooperative e consorzi agricoli di Ravenna da versarsi per l'anno 2014 sulla base del salario medio convenzionale giornaliero di 67,90 euro. Sulla base di quanto sopra e rimandando in ogni caso al testo dell'accordo per maggiori approfondimenti in merito, abbiamo trasmesso il seguente aggiornamento:

⇒ cod. 083.001/*F.i.m.a.v. (az.coop)*: relativo alla sola contribuzione a carico ditta a titolo di "prestazioni" prevista per gli operai OTI e OTD (compresi gli apprendisti). Tale contribuzione risulta aumentata e passa da 0,27 euro giornalieri a 0,28 euro giornalieri in funzione dei giorni DMAG;

Non risultano invece variare le quote a titolo di C.A.C. nazionale e provinciale e pertanto:

⇒ cod. 083.011/*F.i.m.a.v.-Cac/imp. (az.coop)*: relativo alla contribuzione a titolo di Cac (nazionale) prevista per gli impiegati (sono compresi gli apprendisti impiegati e i quadri). Tale contribuzione rimane inalterata, per la parte a carico del lavoratore a 1,30 euro e, per la parte a carico ditta, a 1,82 euro; ricordiamo che il calcolo è previsto su base mensile considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg. in caso di assunti/cessati; l'importo mensile viene riproporzionato in caso di dip. part- time sulla base della percentuale memorizzata nel campo risultato 3010;

⇒ cod. 083.012/*F.i.m.a.v.-Cac/Oti (az.coop)*: relativo alla contribuzione a titolo di Cac prevista per gli OTI (sono compresi gli apprendisti operai). Tale contribuzione rimane invariata per la parte a carico del lavoratore a 5,98 euro e, per la parte a carico ditta, a 3,64 euro; ricordiamo che il calcolo è previsto su base mensile considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg. in caso di assunti/cessati; l'importo mensile viene riproporzionato in caso di part- time sulla base della percentuale memorizzata nel campo risultato 3010;

⇒ cod. 083.013/*F.i.m.a.v.-Cac/Otd (az.coop)*: relativo alla contribuzione a titolo di Cac prevista per gli OTD. Tale contribuzione rimane invariata per la parte a carico del lavoratore a 0,23 euro e, per la parte a carico ditta, a 0,14 euro giornalieri; il calcolo è previsto in funzione dei giorni DMAG e l'importo viene riproporzionato in caso di dip. part- time sulla base della percentuale memorizzata nel campo risultato 3010.

(RI *et 083001,083011,083012,083013 – CLMO)

➤ Codifica nuovo ente per il recupero della contribuzione al Fondo Ebilog (471.099)

Facendo seguito alle richieste pervenuteci abbiamo reso disponibile il seguente codice ente utile per il recupero della contribuzione al Fondo in oggetto eventualmente non dovuta e versata in eccesso:

⇒ 471.099/*Recup.contr.F.do Ebilog* – ai fini del recupero l'Utente, per i dipendenti interessati, dovrà imputare nella griglia *Conguagli/Altri oneri* del movimento mensile il codice dell'ente indicando l'importo dei contributi da recuperare.

Si precisa che:

– in merito alla contribuzione di solidarietà del 10% sull'importo dei contributi a carico ditta recuperati sarà automaticamente determinato l'ente cod. 001.548/*Rec.Contr.solid.tà:enti,casse* il cui importo sarà esposto nell'Uniemens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L931;

– date le caratteristiche della contribuzione (ente 471.001) (ctr. ditta = reddito per il dipendente), in riferimento alla contribuzione a carico ditta recuperata e precedentemente assoggettata ad imponibile IRPEF (voce 3044) resta a cura dell'Utente la riduzione dell'imp. fiscale conseguente al recupero effettuato: a tal fine può essere utilizzata la voce 3042.

(RI *et 471 - CLMO)

➤ Codifica nuovo ente per il recupero della contribuzione al Fondo FASA (116.501)

Facendo seguito alle richieste pervenuteci abbiamo reso disponibile il seguente codice ente utile per il recupero della contribuzione al Fondo in oggetto eventualmente non dovuta e versata in eccesso:

⇒ 116.501/Recup.contr.F.do Fasa – ai fini del recupero l'Utente, per i dipendenti interessati dovrà imputare nella griglia *Conguagli/Altri oneri* del movimento mensile il codice dell'ente indicando l'importo dei contributi da recuperare.

Si precisa che in merito alla contribuzione di solidarietà del 10% sull'importo dei contributi a carico ditta recuperati sarà automaticamente determinato l'ente cod. 001.548/Rec.Contr.solid.tà:enti,casse il cui importo sarà esposto nell'Uniemens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L931. L'ente è quindi da utilizzarsi in riferimento a recuperi di contribuzione di assistenza sanitaria (enti 116.001).

(RI *et 116 - CLMO)

➤ F.do Altea (132.001): manutenzioni

Facendo seguito a quanto riportato nella nostra circolare n. 10/2013 segnaliamo che abbiamo inserito nei codici interessati il codice fiscale del Fondo, riportato nel regolamento del Fondo Nazionale Unitario-Altea, (C.F. 97685940583) utile ai fini della corretta compilazione del modello 770.

(RI *et 132001 - RLMO)

➤ Settore Legno Confindustria. (132.011)

In riferimento alla documentazione ricevuta e relativa all'accordo dell'11/09/2013 con cui le Parti stipulanti il Ccnl Legno e arredamento aziende industriali hanno individuato quale F.do di Assistenza Integrativa Sanitaria di riferimento il Fondo intersettoriale ALTEA ed al quale i lavoratori potranno dare la propria volontaria adesione abbiamo inserito i seguenti nuovi codici ente:

⇒ codice 132.011/F.do Altea/Legno Conf. – l'ente, mensilmente, per 12 mensilità, determina il calcolo dell'importo di 10 euro a carico ditta per ogni lavoratore in forza; al riguardo annotiamo che la norma contrattuale prevede la contribuzione per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. Dal punto di vista operativo pertanto dovrà essere codificato a cura dell'Utente quale -alterazione contributiva- nell'anagrafica del dipendente che vi aderisce oppure, in caso di adesione "massiva", potrà anche essere previsto come -alterazione contributiva- a livello ditta con la necessità, in tal caso, di utilizzare l'ente di inibizione di cui al punto successivo per i dipendenti non interessati (che non aderiscono oppure che non hanno le caratteristiche per l'adesione - tempi determinati di durata fino a 6 mesi -);

⇒ codice 132.100/F.do Altea/inibizione t.det. - l'ente, è utile per la gestione dei dipendenti per i quali non deve essere calcolata la contribuzione (t/det. con durata fino a 6 mesi) qualora fosse codificato come -alterazione contributiva- in anagrafica azienda il suddetto codice 132.011 e va codificato in -alterazione contributiva- del dipendente.

Ulteriori osservazioni:

- abbiamo ritenuto prevedere i nuovi codici comunque con le caratteristiche proprie di "ente esclusivamente assistenziale", in considerazione che si tratta di Fondo intersettoriale già da tempo operativo e quindi la contribuzione sarà normalmente considerata deducibile (in questo caso non c'è contribuzione a carico dipendente e il contributo a carico ditta NON è considerato reddito per il dipendente) e sarà evidenziata nella dichiarazione CUD del dipendente secondo la normativa di riferimento;
- il contributo di solidarietà viene automaticamente determinato in relazione all'ente di previdenza di appartenenza (ente xxx.545) sull'importo della contribuzione a carico ditta;
- per i lavoratori iscritti al Fondo, con decorrenza 01/01/2014 la contribuzione deve essere versata a cura dell'Utente secondo le modalità di riscossione previste dal Fondo stesso (al riguardo nel regolamento del Fondo sono stati resi noti i dati bancari che dovrebbero comunque essere anche comunicati alle aziende associate da Confindustria).

(RI *et 132 - RLMO)

➤ Fondo E.B.N.A (500.001, 500.002): invariata la contribuzione a carico ditta – risorse per la costituzione del FSBA

Con l'accordo interconfederale del 29 novembre 2013 applicativo dell'accordo interconfederale del 31/10/2013 per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ai sensi del co. 14 dell'art.3 della L. 92/2012 e alternativo al "Fondo di solidarietà residuale" di cui al co.19 della norma stessa, comunichiamo che è stato previsto un aumento della contribuzione in cifra fissa da 29,00 euro a 34,00 euro per ciascun dipendente, fissato nell'ambito della somma di cui 61,25, di cui alla lettera e) "Fondo Sostegno Reddito" del punto 5, del Verbale del Comitato Esecutivo EBNA del 12 maggio 2010.

Informiamo che nonostante l'aumento, è rimasta invariata la quota complessiva destinata alla bilateralità pari a 125,00 euro annui per lavoratore a carico ditta.

Si evidenzia, pertanto, che non abbiamo apportato alcuna modifica alla contribuzione in oggetto (codici ente 500.001/E.B.N.A e 500.002/E.B.N.A)

(RI *et 500001,500002 - RLIF)

➤ Aliquote contributive Sportivi Professionisti/settore calcio: modifica imponibile contributivo al Fondo Solidarietà

In riferimento al codice ente 047.001, utile alla determinazione della contribuzione (0,50%) al Fondo Solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici di calcio (cfr. nostra circolare 11/2013), a seguito delle osservazioni ricevute e condivise anche in relazione alle indicazioni che ci sono state fornite per via informale dall'A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) da noi appositamente contattata, abbiamo ritenuto modificare la determinazione dell'imponibile nel senso che sarà ora determinato in riferimento agli importi retributivi con assoggettamento previdenziale ma senza adeguamento al minimale previdenziale e senza arrotondamento (Ri 00210 in sostituzione dell'Ri 2500).

Ricordiamo che detta contribuzione è prevista nei due nuovi codici aliquota:

⇒ cod. N87/*Sportivi professionisti calcio/si F.do Solidarietà*

⇒ cod. N88/*Sportivi profess. calcio /mal. Mat. Inps/si F.do Solidarietà.*

(RI *et 047001,+al N87,N88 - CLMO)

➤ GESTIONE SEPARATA INPS: aumento della contribuzione ex L.147/2013 (legge di Stabilità 2014) ed ex L.92/2012
Abbiamo aggiornato le aliquote previste per collaboratori, associati in partecipazione e autonomi occasionali in riferimento agli aumenti della contribuzione come inizialmente stabiliti dalla L. 247/2007 e poi modificati prima dalla L. 92/2012 e, per ultimo, dal DL 83/2012 convertito con modifiche dalla L.134/2012 nonché dalla L.147/2013 (legge di Stabilità 2014). In particolare:

⇒ per coloro che *sono soggetti ad altre forme pensionistiche*, per effetto delle modifiche di cui al comma 491 della legge di Stabilità 2014, l'aliquota dal 2014 passa al 22% (sono poi previsti aumenti di un punto e mezzo percentuale anche nel 2015 e un successivo aumento di mezzo punto percentuale nel 2016 di cui all'iniziale norma introduttiva);

⇒ per coloro che *non sono soggetti ad altre forme pensionistiche* rileviamo che la legge di Stabilità 2014 al comma 744 ha introdotto un'ulteriore distinzione nel senso che per i lavoratori autonomi "titolari di partita iva" e senza cassa di previdenza l'aliquota è bloccata, per il 2014, al 27% (si legga 27,72% tenendo conto della quota assistenziale); pertanto:

– da un lato tutte le aliquote riferite a "non iscritti ad altre forme pensionistiche" già presenti nella procedura sono state portate al 28,72% nella considerazione che si tratti di aliquote utilizzate, con maggiore probabilità, in riferimento a prestazioni di soggetti "senza partita IVA", siano esse riferite a prestazioni di progetto, collaborazione coordinata e continuativa che a lavoro autonomo occasionale o ad associazione in partecipazione;

– dall'altro, per effetto dell' art. 1 co 26 della L. 92/2012 del 28/6/2012 (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo), si ritiene, ad oggi, che possano esserci situazioni di gestione di prestazioni che rientrano nell'ambito della "collaborazione coordinata e continuativa" di lavoratori autonomi titolari di partita IVA che, laddove trattasi di soggetti privi di cassa previdenziale, per effetto del suddetto comma 744 vanno gestite per il 2014 con nuove aliquote con percentuale mantenuta al 27,72%: ci riserviamo la codifica in riferimento alle richieste che gli Utenti ci inoltreranno;

– infine, si ritiene anche che potrebbero esserci situazioni di lavoro occasionale prestato da lavoratori autonomi titolari di partita IVA e senza cassa di previdenza o situazioni di associazione in partecipazione che dovrebbero gestirsi con aliquota al 27,72%: anche in questo caso ci riserviamo la codifica in riferimento alle richieste che gli Utenti ci inoltreranno;

– annotiamo, che per i *tutti i soggetti sopra esposti non iscritti ad altre forme pensionistiche* (quindi titolari o non titolari di partita IVA) l'aliquota dovrebbe aumentare ulteriormente al 30% nel 2015 e di un punto percentuale annuo ulteriore per gli anni 2016, 2017 e 2018 salvo nuove modifiche normative).

Dal punto di vista della ripartizione dell'aliquota essa rimane quella precedentemente prevista e quindi 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico committente mentre, se trattasi di associazione in partecipazione, le percentuali sono rispettivamente del 45% a carico dell'associato e del 55% a carico dell'associante.

Per quanto riguarda il massimale, come già detto al primo punto della presente sezione, è stata fatta la rivalutazione presunta del 1,1% che ha determinato il nuovo massimale da 99.034 a 100.123 euro annui.

(RI *et 888,+al Z75,Z76,Z77,Z81,Z82,Z83,Z84,Z86,Z87,Z88,Z89 - CLMO)

➤ GESTIONE SEPARATA ENPAPI: prevista la gestione

In riferimento, ed analogamente a quanto fatto per la Gestione Separata INPS (si veda lo specifico punto "Gestione separata INPS della presente circolare), abbiamo aggiornato le aliquote contributive riferite alla Gestione Separata relativa all'Ente Nazionale di Previdenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) (cfr. nostra circolare 5/2013): si ricorda infatti che per effetto del regolamento approvato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29/3/2013 il regime previdenziale della gestione in oggetto è stato di fatto coordinato a quello della G.S. Inps comportandone una analoga struttura in termini di ripartizione della contribuzione (1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico committente), di misura ("non inferiore") nonché in termini di medesimo massimale contributivo di cui all'art.2 co.18 della L.n.335 del 8 agosto 1995. Pertanto le contribuzioni sono ora così previste:

⇒ la contribuzione a carico del lavoratore passa al 7,333% mentre quella a carico del datore di lavoro passa al 14,667% per le aliquote Z51/Co.Co.Co./Enpapi/22% iscr.altre f.p., Z52/Co.Co.Co./Enpapi/22% altre f.p. - No 1/3 Inail, Z55/Auton.occas.+pens/Enpapi/22% iscr.altre f.p.;

⇒ la contribuzione a carico del lavoratore passa al 9,573% mentre quella a carico del datore di lavoro passa al 19,147% per le aliquote Z53/Co.Co.Co./Enpapi/28,72 n.iscr.altre f.p, Z54/Co.Co.Co./Enpapi/28,72% - No 1/3 Inail e Z56/Auton.occas.+ pens./Enpapi 28,72%.

Analogamente alla gestione separata INPS, anche in merito a questa gestione ci riserviamo la codifica di diverse aliquote riferibili a prestazioni di lavoro di lavoratori autonomi titolari di Partita IVA e non iscritti ad altra cassa di Previdenza che dovranno essere gestite con percentuale "bloccata" al 27% in riferimento alle richieste che gli Utenti ci inoltreranno.

Per quanto riguarda il massimale, come già detto al primo punto della presente sezione, è stata fatta la rivalutazione presunta del 1,1% che ha determinato il nuovo massimale da 99.034 a 100.123 euro annui.

(RI *et 886,+al Z51,Z52,Z53,Z54,Z55,Z56 - CLMO)

- Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro: gestione del contributo straordinario
In riferimento a quanto stabilito dall'art. 7bis del D.L. 76 del 28/6/2013 circa la "stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro" nonché alle conseguenti indicazioni di cui alle circolari INPS n. 167 del 5/12/2013 e n. 3 del 14/1/2013 (quest'ultima in relazione alla proroga dei termini introdotta dalla recente legge n. 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014 -) abbiamo previsto i codici ente utili alla gestione del previsto contributo straordinario integrativo a carico del datore di lavoro che deve essere versato alla Gestione Separata Inps e di cui al co. 4 della norma citata.

Rimandando alla lettura della circolare per i necessari approfondimenti in merito all'analisi effettuata dall'Istituto nonché alle modalità operative di attuazione della procedura, riportiamo sinteticamente che:

- si tratta di norma con finalità di "garantire" il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e per promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- è prevista la stipula di specifici contratti collettivi tra datori di lavoro e associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che prevedano entro 3 mesi dalla stipula l'assunzione a tempo indeterminato degli associati "da stabilizzare";
- è prevista la sottoscrizione di atti di conciliazione con riferimento ai pregressi rapporti di associazione la cui efficacia è condizionata all'attestazione del versamento alla Gestione separata Inps e a carico del datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo a miglioramento del trattamento previdenziale dei lavoratori interessati pari al 5% della quota di contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza del contratto o comunque, se inferiore, nell'intero periodo precedente l'inizio il rapporto di lavoro subordinato;
- è prevista una domanda di adesione alla stabilizzazione secondo quanto predisposto dall'Istituto da trasmettersi per via telematica assieme alla documentazione di cui ai punti precedenti (cfr. anche messaggio Inps n.20906 del 19/12/2013);
- i termini di stipula dei contratti collettivi sono stati prorogati dal 30 settembre 2013 al 31 marzo 2014 mentre quelli di presentazione della domanda e della restante documentazione sono prorogati dal 31 gennaio 2014 al 31 luglio 2014.

Operatività

⇒ Cod. ente 001.886/*Ctr.straord.stabilizz.ne Ass.Part./2013*: si tratta del codice utile all'imputazione dell'importo del contributo straordinario a carico del datore di lavoro in riferimento alle stabilizzazioni effettuate nel 2013;

⇒ Cod. ente 001.887/*Ctr.straord.stabilizz.ne Ass.Part./2014*: si tratta del codice utile all'imputazione dell'importo del contributo straordinario a carico del datore di lavoro in riferimento alle stabilizzazioni che avvengono nel 2014.

In considerazione che non sono previsti riflessi nella denuncia Uniemens e lasciando ogni considerazione in merito a quale sia la più corretta attribuzione del corrispondente costo, i codici suddetti possono essere imputati nel movimento mensile del dipendente (ex associato in partecipazione assunto a tempo indeterminato), nella griglia -Conguagli/Altri oneri- indicando l'importo del contributo dovuto (da calcolarsi a cura dell'Utente), oppure essere previsto come -alterazione contributiva- nell'anagrafica dell'associato in partecipazione laddove si intenda effettuare il movimento.

Esposizione nel mod. F24: l'importo del contributo è automaticamente riportato nel mod. di versamento F24 in riferimento alla posizione INPS come segue:

- codice sede INPS della posizione di riferimento
- causale contributo: "C10"
- matricola Inps/filiale/azienda: 88888 + nome comune svolgimento attività azienda
- periodo rif. da : 122013 se codice 001.886 oppure 012014 se codice 001.887

Esposizione nel prospetto contabile: l'importo del contributo sarà riportato con dicitura generica in riferimento all'INPS nella sezione "Oneri ditta" e "Versamenti".

(RI *et 001886,001887 – CLMO6320)

- Gestione Personale domestico: anomalia nella determinazione dell'arrotondamento trimestrale delle ore utili al calcolo dei contributi in caso di corresponsione di ferie non godute o indennità sostitutiva di preavviso

Abbiamo riscontrato che l'arrotondamento effettuato trimestralmente secondo la nuova modalità di cui alla nostra circolare 10/2013 non avveniva correttamente nelle situazioni in cui nei mesi precedenti a quello di calcolo – e quindi, di fatto, nei mesi di ottobre e/o novembre - vi fosse stata la liquidazione di ore per ferie non godute (campo risultato 715) oppure per indennità sostitutiva di preavviso (voci 2525/2426) (in quest'ultimo caso si tratta di situazione teorica più che pratica).

Precisamente le suddette ore pagate ad ottobre e/o novembre, pur rientrando nella determinazione dei contributi, non venivano considerate ai fini dell'arrotondamento; l'anomalia è stata ora corretta.

Annotiamo che a tal fine si è resa necessaria l'introduzione del nuovo campo risultato 3654 denominato *ore x contrib./p.d: FNG/In.S.P* nel quale mensilmente, a partire dal mese di gennaio 2014 sono riportate le ore in questione liquidate nel mese di elaborazione. Si precisa che detta memorizzazione avviene solo se le stesse ore rientrano nella determinazione dei contributi mensili e pertanto solo se non risulta valorizzato il campo risultato 167 utile all'eventuale inibizione dell'automatismo contributivo.

(RI *et 878 – CLMO6293)

➤ Gestione E.V.R. 2014: azzeramento degli importi

In merito agli accordi provinciali che hanno stabilito e regolamentato l'erogazione dell'E.v.r. per l'anno 2013, in considerazione del disposto contrattuale (art.38 del Ccnl) che stabilisce che sia le organizzazioni territoriali che le aziende annualmente devono verificare i parametri previsti ai fini dell'erogazione dell'elemento stesso, abbiamo deciso con le operazioni di apertura di gennaio 2014 di azzerare automaticamente l'E.v.r per tutte le province (vedi di seguito l'elenco) dove risultava previsto. Tale azzeramento è stato realizzato attribuendo alle ditte con contratto 060/*Edilizia Confind.* e 065/*Edilizia Art.* la specifica suddivisione territoriale, secondo le due tabelline di seguito specificate.

EDILIZIA CONFINDUSTRIA					
Sudd.Terr. presente		Sudd.Terr.attribuita	Sudd.Terr. presente		Sudd.Terr.attribuita
AL	Alessandria - intero	A1	PJ	Pescara - Intero	PE
AX	Alessandria - ridotto	A1	PK	Pescara - ridotto	PE
BX	Belluno	BL	PB	Perugia	PG
BG	Bergamo	B2	RY	Rieti - ridotto	R0
BR	Brindisi	B1	RI	Rieti - intero	R0
CH	Chieti - intero	C1	P2	Parma - ridotto	PR
C2	Chieti - ridotto	C1	P1	Parma - intero	PR
GY	Genova	GE	RX	Roma - ridotto	R2
FX	Foggia - intero	FG	RM	Roma (intero)	R2
GX	Grosseto - intero	GR	T3	Trapani	TP
IX	Imperia - intero	IM	TW	Teramo - con EVR	TE
LY	Livorno - intero	LI	TX	Torino - intero	TO
LX	Latina - ridotto	LW	TY	Torino - ridotto	TO
LT	Latina - intero	LW	T1	Trento - ridotto	T2
LC	Lecco	L2	TN	Trento - intero	T2
L1	Lucca	LU	UX	Udine - ridotto	U0
MI	Milano	M1	UD	Udine - intero	U0
MB	Monza Brianza	M2	VX	Vicenza	VI
MC	Macerata	M3	VB	Verbania - ridotto	V1
PW	Pavia	PV	VO	Verbania - intero	V1
PX	Padova - Intero	PD			
PY	Padova - ridotto	PD			
EDILIZIA ARTIGIANATO					
LI	Livorno	LY	09	Regione Abruzzo	39
MI	Milano	M1	SY	Salerno	SA
PW	Pavia	PV	TY	Torino	TO
PE	Pescara	PY			

Per le ditte interessate, durante le operazioni di apertura di gennaio 2014 è stato prodotto uno specifico prospetto che riporta codice e ragione sociale della ditta, codice della sudd.territoriale presente in archivio e codice della sudd.territoriale attribuita.

Come detto in premessa, si è deciso di operare in questa maniera per quanto previsto sia a livello contrattuale che in generale nei singoli accordi provinciali, ma tuttavia consigliamo gli Utenti di contattare le Associazioni e/o le Casse edili locali per avere eventuali raggugli. Rileviamo che in molti accordi territoriali risultavano previsti impegni precisi delle parti ad incontri da effettuarsi entro dicembre 2013 - gennaio 2014 per la verifica dei parametri di riferimento e la definizione degli importi da erogare di cui ad oggi, nella maggior parte dei casi, non abbiamo ancora notizia; né possiamo escludere che possano essere date istruzioni di continuare ad erogare i valori dell'E.v.r. 2013 in via transitoria con eventuali conguagli successivi.

Detto questo, gli Utenti che intendono continuare ad erogare gli importi dell'E.v.r./2013 anche nel 2014, per loro scelta o per indicazioni delle organizzazioni territoriali, devono ripristinare il precedente codice della sudd.territoriale in sostituzione di quello attribuito.

Si invitano, come di consueto, gli Utenti che venissero a conoscenza di rinnovati accordi per la definizione degli importi di E.v.r. per il 2014, ad inoltrarci per i necessari aggiornamenti; appena avremo notizie di tali accordi ne daremo opportuna informazione in maniera che gli Utenti possano fare la codifica adeguata alle disposizioni contenute negli stessi.

(RI *co 060 - RPMO)

- Edilizia: gestione infortunio 2° periodo : anomalia per infortuni di lunga durata (oltre i 999 giorni)
Abbiamo riscontrato e corretto un'anomalia nella gestione degli infortuni di lunga durata (oltre i 999 giorni): dal mese in cui avveniva il superamento del 999° giorno non veniva più determinata la relativa maggiorazione/accantonamento edili e le settimane venivano riportate con tipo copertura "X" (piena) invece che tipo "2" (parzialmente retribuita).
(RI *nc – CLMO6272)

- Gestione multicantiere: modifica della restituzione 0,50% a Tfr per sgravi di 2° livello
Abbiamo riscontrato che nelle situazioni di gestione multicantiere con cambio di Cassa edile nello stesso mese in presenza della voce 2474/Rest.0,50% a TFR/sgr. 2L - voce utile alla restituzione dello 0,50% IVS che per effetto della fruizione di sgravi di secondo livello riassume la natura di TFR - nelle aziende con versamento al Fondo Tesoreria (campo risultato 2535) si verificava un'anomalia che determinava di fatto un disallineamento tra l'importo memorizzato come accantonamento mensile (ri 2526) e l'importo memorizzato nella quota Tfr a Tesoreria (ri 2535) corrispondente al valore della voce stessa (ri 2521); in altre parole il valore dello 0,50% ivs in questione non veniva incluso come Tfr accantonato nel mese pur essendo poi correttamente versato alla Tesoreria. Abbiamo quindi effettuato una manutenzione nel senso che la voce in questione sarà memorizzata anche a livello di primo cantiere del movimento (e non solo di totale generale come in passato) permettendo in questo modo, nelle situazioni di gestione suddette, la corretta considerazione dello 0,50% lvs nel Tfr accantonato (ri 2526).
Rileviamo che di fatto, per i controlli presenti nella procedura, la situazione suddetta determinava, nel mese successivo e in riferimento al dipendente interessato, la seguente segnalazione di elaborazione "*Quota TFR a F.do Tesoreria INPS superiore al TFR accantonato. Adeguato automaticamente Tfr a f.do Tesoreria.....*": per tali dipendenti pertanto l'Utente dovrà aver cura di verificare la situazione dei relativi dati storici (campo 210 e 260) che potrebbero essere disallineati per un importo corrispondente al valore presente nel campo risultato 2521 e corrispondente alla restituzione a Tfr dello 0,50% lvs in questione.
(RI *nc – CLMO6273)

- Nuova Cassa Edile Lecco (1133)
Sulla base delle richieste ricevute e della documentazione disponibile, abbiamo previsto il nuovo codice utile alla gestione della contribuzione prevista per le aziende edili industriali che operano nella provincia di Lecco oltre che della ulteriore contribuzione ANCE pari all'1,625% per aziende iscritte e operanti in regime "in provincia". Per le aziende con tale situazione è prevista una contribuzione base a carico ditta pari al 9,408% ed una contribuzione a carico dipendente pari all'1,357%: l'imponibile è determinato, come solitamente avviene per la generalità, su ore ordinarie, festività e permessi retribuiti; sulla base delle specifiche informazioni ricevute abbiamo impostato il *coefficiente di assoggettamento previdenziale* che risulta pari all' 1,22535%. In analogia alle impostazioni adottate per gli altri codici già presenti per la provincia di Lecco (1131/1132) è stato previsto il coefficiente di assoggettamento fiscale con valore pari allo 0,43%.
(RI *ce 1133 – RPMO)

- CEMA (630/631)
Sulla base della nuova documentazione pervenutaci (Circ. CEMA 23/12/2013) con la quale la Cassa edile ha reso nota la percentuale di assoggettamento fiscale, abbiamo provveduto ad aggiornare il *coefficiente di assoggettamento fiscale*, indicato per il 2013 e in acconto valido anche per il 2014 (salvo successivo conguaglio) pari allo 0,642% in sostituzione dello 0,2434% precedentemente codificato.
(RI *ce 0630, 0631 – RPMO)

- Cassa edile di Brescia (1111/1112)
La Cassa edile di Brescia ha reso nota la percentuale di assoggettamento fiscale dei contributi destinati a prestazioni di carattere assistenziale e sanitario valida per le ritenute sulle retribuzioni del 2014; abbiamo conseguentemente aggiornato i codici in oggetto, validi per gli operai, prevedendo la nuova percentuale pari allo 0,85% al posto dello 0,88% precedentemente impostato.
(RI *ce 1111,1112 – DMMO)

- Cassa edile di Caserta (0301)
La Cassa edile di Caserta ha reso nota con specifica circolare Prot. 14PU/0000008 del 10/01/2014, la percentuale di assoggettamento fiscale dei contributi destinati a prestazioni di carattere assistenziale e sanitario valida per le ritenute sulle retribuzioni del 2014; abbiamo conseguentemente aggiornato i codici in oggetto prevedendo la nuova percentuale pari allo 0,28% al posto dello 0,126% precedentemente impostato.
(RI *ce 0301 – DMMO)

- Cassa edile di Grosseto (2030/2031)
La Cassa edile di Grosseto ha reso nota con specifica circ. n. 94 del 8/01/2014, la percentuale di assoggettamento fiscale dei contributi destinati a prestazioni di carattere assistenziale e sanitario valida per le ritenute sulle retribuzioni del 2013 e da utilizzarsi, salvo successivo conguaglio, per le retribuzioni del 2014; abbiamo conseguentemente aggiornato i codici in oggetto prevedendo la nuova percentuale pari allo 0,54% al posto dello 0,53% precedentemente impostato.
(RI *ce 2030,2031 – DMMO)

- Cassa Edile di Reggio Emilia Art. (636/637)
Sulla base della nuova documentazione pervenutaci (Circ. C.E. Reggio Emilia 23/12/2013) con la quale la Cassa edile ha reso nota la percentuale di assoggettamento fiscale, abbiamo provveduto ad aggiornare il coefficiente di assoggettamento fiscale, indicato per il 2013 e in acconto valido anche per il 2014 (salvo successivo conguaglio) pari allo 0,642% in sostituzione dello 0,2434% precedentemente codificato.
(RI *ce 0636, 0637 – RPMO)
- Cassa Edile di Reggio Emilia (635)
Sulla base della nuova documentazione pervenutaci (Circ. C.E. Reggio Emilia 23/12/2013) con la quale la Cassa edile ha reso nota la percentuale di assoggettamento fiscale, abbiamo provveduto ad aggiornare il *coefficiente di assoggettamento fiscale* indicato per il 2013 e in acconto valido anche per il 2014 (salvo successivo conguaglio) pari allo 0,32% in sostituzione dello 0,19% precedentemente codificato.
(RI *ce 0635 – RPMO)
- Cassa Edile di Udine (721/722/723/724/725)
Sulla base della nuova documentazione pervenutaci (Circ. C.E. Udine del 21/01/2014 prot. 1F/2014) con la quale la Cassa edile ha reso nota la percentuale di assoggettamento fiscale, abbiamo provveduto ad aggiornare il *coefficiente di assoggettamento fiscale* indicato per il 2013 e in acconto valido anche per il 2014 (salvo successivo conguaglio) pari allo 0,808% in sostituzione dello 0,992% precedentemente codificato.
(RI *ce 0721, 0722, 0723, 0724, 0725 – RPMO)

SEZIONE RITENUTE / SOSTITUTO D'IMPOSTA
--

- Scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef
Si comunica che è stata aggiornata la tabella delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilato (art.13 commi 1 e 2 Tuir) con i nuovi valori previsti per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014 (art.1 comma 127). In particolare:
 - ⇒ la detrazione annua di 1.840 euro per redditi annui fino a 8.000 euro viene elevata a 1.880 euro;
 - ⇒ lo scaglione per l'applicazione delle detrazioni riferito a redditi annui superiori a 8.000 euro e fino a 15.000 euro viene ora riferito a redditi annui fino a 28.000 euro;
 - ⇒ la detrazione annua di 1.338 euro per redditi annui superiori a 8.000 euro viene diminuita a 978 euro, con modifiche però degli ulteriori parametri previsti nelle formule di calcolo dei rispettivi scaglioni di reddito;
 - ⇒ viene soppresso il meccanismo degli incrementi della detrazione (importi variabili da 10 a 40 euro) per redditi annui superiori a 23.000 euro e fino a 28.000 euro.
 Non vi sono invece modifiche sulla struttura della formula di calcolo che prevede una diminuzione della detrazione all'aumentare del reddito imponibile.
Per le altre detrazioni, scaglioni ed aliquote sono confermati gli stessi valori applicati negli anni precedenti.
(RI *nc SSIF)
- Polizze con detrazioni
Si comunica che è stato aggiornato il massimale per il calcolo della detrazione d'imposta applicabile sui premi di polizza che coprono i rischi di morte ed invalidità permanente, con il nuovo valore previsto per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014 (art.1 commi 575-576) nella misura di 530,00 euro (il valore 2013 era 630,00 euro). Si ricorda che per le situazioni interessate, l'importo della polizza va comunicato con il codice voce 0043/Assogg.polizza ass.vita/morte/inf./inv. per il riconoscimento della detrazione fiscale in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno.
In riferimento poi alla previsione di un diverso massimale a decorrere dal 2014, nella misura di 1.291,14 euro, per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, abbiamo previsto un nuovo specifico codice voce 0044/Assogg.polizza ass.non autosuff. per comunicare il corrispondente valore.
La misura della detrazione per entrambe è infine confermata anche per il 2014 al 19%, data la Nota n.19 del 21/1/2014 con cui il Ministero delle Finanze informa della prossima abrogazione della disposizione della Legge di Stabilità 2014 che ne prevede la diminuzione al 17%, in caso di mancanza di un intervento specifico di revisione entro il 31 gennaio p.v..
(RI *nc SSMO6296)
- Oneri con detrazione d'imposta del 19% : conferma
Si precisa agli Utenti che, data la notizia della prossima abrogazione della disposizione della Legge di Stabilità 2014 che prevede la diminuzione al 17% della detrazione per oneri in caso di mancanza di un intervento specifico di revisione entro il 31 gennaio p.v. (Nota MEF n.19 del 21/1/2014), di cui abbiamo già accennato per le polizze con detrazioni, è confermata la percentuale del 19% per il 2014 anche per gli oneri eventualmente comunicati con i nostri codici voce 3059/Oneri con detraz.fiscale e 1075/Erogazioni liberali Onlus.
(RI *nc SSIF)

➤ Aggiornamento addizionali regionali 2014

Abbiamo eseguito l'aggiornamento delle addizionali regionali valide per il 2014, come rilevato da banche dati disponibili (siti internet delle regioni e altri).

⇒ Calabria: come già fatto per il 2013, in attesa di comunicazioni da parte della regione e in via precauzionale, si ritiene applicabile dal 2014 l'aliquota base (1,23%) maggiorata del solo 0,50% (è stata esclusa l'ulteriore maggiorazione automatica dello 0,30% disposta coattivamente dallo Stato).

⇒ Lazio: sono state rimodulate le aliquote per il 2014 con le seguenti modalità:

- redditi fino a 15.000 Euro: 1,73%;
- redditi oltre 15.000 Euro: 2,33%;

per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale non superiore a 50.000 Euro, aventi fiscalmente a carico tre figli, si applica l'aliquota nella misura minima dell'1,73%.

La soglia di reddito imponibile è innalzata di 5.000 Euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

N.B.: la procedura considera solo i figli a carico al 100% poiché, qualora i figli siano a carico di più soggetti, la norma stabilisce che l'aliquota dell'1,73% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale di tali soggetti non sia superiore alla soglia di reddito determinata in base al numero dei figli.

Il calcolo è applicato per scaglioni.

⇒ Liguria: sono state rimodulate le aliquote per il 2014 con le seguenti modalità:

- redditi fino a 20.000 Euro: 1,23%;
- redditi oltre 20.000 Euro: 1,73%;

è automaticamente applicato un correttivo per i redditi compresi tra Euro 20.000,01 e Euro 20.101,76 per cui l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra 20.101,76 Euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale.

Il calcolo è applicato per fasce (sull'intero reddito imponibile e non per scaglioni).

⇒ Molise: sono state rimodulate le aliquote per il 2014 con le seguenti modalità:

- redditi fino a 15.000 Euro: 1,73%;
- redditi oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro: 1,93%;
- redditi oltre 28.000 Euro e fino a 55.000 Euro: 2,13%;
- redditi oltre 55.000 Euro e fino a 75.000 Euro: 2,23%;
- redditi oltre 75.000 Euro: 2,33%.

Il calcolo è applicato per scaglioni.

⇒ Piemonte: sono state rimodulate le aliquote per il 2014 con le seguenti modalità:

- redditi fino a 15.000 Euro: 1,62%;
- redditi oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro: 2,13%;
- redditi oltre 28.000 Euro e fino a 55.000 Euro: 2,31%;
- redditi oltre 55.000 Euro e fino a 75.000 Euro: 2,32%;
- redditi oltre 75.000 Euro: 2,33%.

Il calcolo è applicato per scaglioni.

⇒ Umbria: sono state rimodulate le aliquote per il 2014 con le seguenti modalità:

- redditi fino a 15.000 Euro: 1,23%;
- redditi oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro: 1,63%;
- redditi oltre 28.000 Euro e fino a 55.000 Euro: 1,68%;
- redditi oltre 55.000 Euro e fino a 75.000 Euro: 1,73%;
- redditi oltre 75.000 Euro: 1,83%.

Il calcolo è applicato per scaglioni.

(RI *nc DMMO6306)

➤ Aggiornamento addizionali comunali

Abbiamo eseguito l'aggiornamento delle addizionali comunali valide per il 2014 come rilevato dal documento presente nel sito internet delle Finanze in data 15/01/2014.

(RI *nc DMMO)

➤ Anticipo 30% Addizionali Comunali Irpef 2014

Come già fatto negli anni precedenti, il conteggio dell'anticipo 2014, che dovrà poi essere trattenuto al dipendente dal mese di marzo p.v., sarà effettuato in occasione delle operazioni di predisposizione del modello CUD 2014.

In occasione della predisposizione dell'archivio di apertura 2014, si informa che è stato per tutti i dipendenti/collaboratori rieseguita l'impostazione del *Domicilio fiscale al 1° gennaio* riportando il Comune presente nell'indirizzo al 31/12/2013.

(RI *nc SSIF)

➤ Modello di richiesta di spettanza detrazioni 2014

Si ricorda che dall'anno d'imposta 2011, a seguito dell'entrata in vigore del "decreto sviluppo" (D.L. n.70 del 13/5/2011 convertito in L. n.106 del 12/7/2011), la dichiarazione di spettanza delle detrazioni fiscali deve essere presentata solo all'atto dell'instaurazione del rapporto o, successivamente, al verificarsi di ogni evento che rileva ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni: in assenza di variazioni, quindi, avrà effetto anche per i periodi di imposta successivi a quello per il quale viene resa.

Fatta questa premessa, si informa che il modello, rispetto all'anno precedente, risulta invariato anche per il 2014 non essendo intervenute novità in materia.

Si ricorda che la stampa è prevista all'interno del menù delle *Stampe annuali* e che in opzione prevede:

- ⇒ la precompilazione o meno con i dati della spettanza già presenti in anagrafica dall'anno precedente;
- ⇒ la possibilità di impostare per i soggetti a cui viene stampata la dichiarazione il codice 1 (consegnato) nel campo *Gest.dichiarazione* in anagrafica allo scopo di monitorare successivamente la riconsegna e che potrà essere utilizzato per i nuovi assunti: si precisa a riguardo che con l'apertura dell'anno 2014, il campo non viene pulito.

Il modello, chiaramente, sarà proposto automaticamente anche nella funzione di *Segreteria* con riferimento alle nuove assunzioni.

Per verificare poi, periodicamente, lo stato di restituzione della richiesta di spettanza è previsto uno specifico report con codice *2025/Gest.dichiaraz. d.f. = 1* da eseguirsi per i dipendenti e collaboratori, che evidenzia i soggetti dove risulta presente ancora il codice 1 nel campo *Gestione dichiarazione*: si precisa che è l'operatore con gli specifici filtri previsti che decide se escludere o meno gli eventuali cessati.

Si informa infine che, pur ritenendo che non debba più essere utilizzato vista la validità della dichiarazione di spettanza delle detrazioni fiscali anche per gli anni successivi, è stato comunque mantenuto lo specifico programma di azzeramento presente all'interno del menù *Utility*, *Utilità archivi anagrafici*, *Azzeramento spettanza detrazioni*, che:

- consente di azzerare sia le detrazioni art.13 che le detrazioni per carichi di famiglia o solo quest'ultime;
- agisce esclusivamente sia sui dipendenti che sui collaboratori dove risulta presente il codice 1 nel campo *Gestione dichiarazione*.

Ribadiamo che è lasciata agli Utenti ogni valutazione sull'opportunità dell'esecuzione del programma per situazioni particolari a noi non note.

(RI *nc SSIF)

➤ Deducibilità dei contributi di previdenza complementare lavoratori di prima occupazione dal 1/1/2007

Si ricorda che con le operazioni di apertura del nuovo anno verranno aggiornati i dati dello storico del dipendente (caselle storico da 300 a 315) relativi ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007 ed iscritti ad un fondo di previdenza complementare. Rimandando alla lettura della ns. circolare n.3/2012 per i dettagli sull'argomento relativamente ai soggetti che hanno maturato 5 anni di iscrizione al fondo, si riepilogano i dati fondamentali che dovranno essere presenti nell'anagrafica del dipendente per un corretto aggiornamento:

- *data prima occupazione dall'01/01/2007* nella videata –TFR/FPC-: se non presente non verrà determinato alcun dato;
- *data adesione* al fondo di previdenza complementare nella videata –TFR/FPC- : se non presente non verrà determinato alcun dato; se non compilata la casella storico 305, è l'anno indicato in questa casella ad essere considerato per il calcolo dei 5 anni di iscrizione al fondo;
- *casella storico 305/Anno prima iscrizione FPC – 1^ occup da 2007*: da compilare solo se l'anno di prima iscrizione al fondo di previdenza complementare è anteriore alla data adesione presente nella videata – TFR/FPC- (punto precedente); se quindi compilata, è l'anno indicato in tale casella ad essere considerato per il calcolo dei 5 anni di iscrizione al fondo.

Pertanto, nei casi in cui le suddette caselle non sono compilate correttamente e vengono successivamente modificate, è a cura dell'Utente la verifica delle caselle storico 300/*Contrib.a FPC primi 5 anni - 1^occup. da 2007*, 310/*Differenziale - 1^occup. da 2007* e 315/*Differenziale residuo - 1^occup. da 2007* che vengono di conseguenza determinate.

Al termine delle operazioni di apertura del nuovo anno verranno comunque segnalate eventuali situazioni anomale, la cui verifica sarà a cura dell'Utente, quali l'assenza della casella storico 315 per dipendenti di prima occupazione successiva all'1/1/2007 e che risultano iscritti ad un fondo pensione al 31/12 da almeno 6 anni; si ricorda infatti che la casella storico 315 viene determinata la prima volta in fase di apertura del 6° anno di iscrizione al fondo ed aggiornata poi annualmente negli anni successivi (fino al 19° anno successivo ai primi 5 di iscrizione).

(RI *nc SSIF)

➤ Ripresa versamenti sospesi a seguito dell'alluvione in Sardegna novembre 2013

A differenza di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa n.256 del 21 dicembre u.s. di cui alla nostra comunicazione n.87/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2013 il Decreto Legge n.151 del 30/12/2013, in cui all'art.7 è previsto il termine tra il 24 gennaio ed il 17 febbraio 2014 per il versamento senza aggravio di interessi e sanzioni di quanto sospeso per i territori colpiti dall'alluvione in Sardegna. Per le situazioni interessate, ovvero dove non si fosse già provveduto al versamento, si ricorda che è a cura dell'Utente la predisposizione del modello con i versamenti interessati nei termini stabiliti.

(RI *nc SSIF)

➤ Credito d'imposta lavoratori detenuti o internati: precisazione su modalità di compilazione in F24

Si fa seguito ad alcune osservazioni pervenute, a riguardo dell'esposizione del credito d'imposta per lavoratori detenuti o internati con codice tributo 6741 nel modello F24, per rendere noti i chiarimenti ottenuti a riguardo a seguito contatti con l'Agenzia delle Entrate; si ricorda che trattasi del credito automaticamente calcolato nella procedura attraverso l'utilizzo del codice voce 3110.

In particolare, è emersa un'apparente contraddizione nelle istruzioni per la compilazione del modello F24 di versamento, dato che la Risoluzione dell'AdE che istituisce il codice tributo (n.182/2002), in riferimento all'anno da indicare, parla di "anno in cui si effettua la compensazione", mentre nelle istruzioni per la compilazione disponibili nel

sito della stessa AdE, si parla di “anno d'imposta cui si riferisce il credito”. Da qui il dubbio pervenuto sull'anno corretto da indicare nella compensazione effettuata nel modello F24 del 16/1 (ad esempio 2014), ossia l'anno cui si riferisce il credito (nell'esempio 2013 – impostazione di EssePaghe) o l'anno in cui si effettua la compensazione (nell'esempio 2014); si rende noto che è stato quindi posto un quesito all'Agenzia delle Entrate, attraverso il canale –Web Mail- del sito internet, la quale ci ha confermato l'impostazione da noi adottata, ossia che, si cita testualmente, “il credito utilizzato in compensazione va indicato con anno di riferimento uguale a quello in cui si genera il credito. In questo caso, dunque, nel rigo relativo agli importi compensati va indicato anno di imposta 2013”.

(RI *nc SSIF)

DETAZZAZIONE 2014

Si ricorda che l'art. 1, commi 481 e 482, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha stanziato i fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015, prevedendo però che per rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015 è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, provvedimento che ad oggi non è ancora stato emanato.

Si rileva che nella Legge di Stabilità 2014 (art.1 comma 413) è stato previsto un taglio di fondi per la detassazione per effetto del quale, si ritiene, che l'importo massimo assoggettabile e/o il limite di reddito dell'anno precedente oltre il quale l'agevolazione non spetta, potranno subire delle variazioni in diminuzione rispetto al 2013. In attesa del provvedimento che definirà i valori 2014 della detassazione, sono stati mantenuti nella procedura i valori disposti per l'anno 2013 (rispettivamente 2.500 euro e 40.000 euro): sono lasciate, quindi, all'Utente eventuali considerazioni in merito ossia se applicare comunque la detassazione secondo questi parametri o in via prudenziale sospenderla.

Si ricorda a tal proposito, in vista anche dell'eventuale scadenza di accordi di secondo livello non immediatamente rinnovati, che per sospendere la detassazione è sufficiente, nella videata –Opzioni- dell'anagrafica azienda, rimuovere i flag corrispondenti alle categorie di voci da detassare e, per le voci eventualmente inserite in aggiunta nella griglia –Altre voci detassazione-, compilare la colonna –Inib.- con il carattere –S-. Qualora poi si rendesse necessario far rientrare a detassazione eventuali importi già corrisposti nel corso dell'anno, si ricorda che è disponibile uno specifico programma di utilità all'interno del menù UTILITY, con il nome -Calcola arretrati voci non detassate-, attraverso il quale può essere determinato e caricato nei movimenti mensili, per le voci selezionate, l'importo che si intende riportare a detassazione con il codice voce 3055/Assogg. imp.le detassazione: si rimanda alla lettura del corrispondente documento presente nell'Help (alla voce *Utility, Calcolo arretrati voci non detassate*) per la relativa operatività.

➤ Dipendenti esclusi dalla detassazione nel 2013: pulizia dell'opzione nel 2014

Ferma restando l'esclusione dalla norma delle aziende che non vi rientrano (settore pubblico, ecc.) dove è già stata specificata la relativa opzione, per i dipendenti ai quali nel 2013 non è stata applicata la detassazione attraverso la compilazione della specifica opzione presente in anagrafica (videata Opzioni), ora con l'apertura 2014 è stata eseguita automaticamente la pulizia di tale opzione; questo significa, chiaramente, che nelle elaborazioni 2014 salvo una nuova impostazione dell'opzione vi rientrano automaticamente anche coloro che erano esclusi nel 2013 sempre che ne ricorrano le condizioni.

➤ Dichiarazione di responsabilità per assunti 2013 e 2014, part-time e pensionati

Come già fatto in occasione delle precedenti scadenze, è stata predisposta una specifica dichiarazione di responsabilità da consegnare ai dipendenti assunti nel 2013 e 2014 e in forza all'azienda, per dichiarare il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2013. La dichiarazione è automaticamente proposta anche per i dipendenti part-time o pensionati, anche se non assunti nel 2013, in quanto, nel raggiungimento del limite dei 40.000 euro (viene mantenuto anche qui il parametro previsto per il 2013, in attesa del provvedimento specifico –vd. quanto detto in premessa), devono essere ricompresi il reddito di pensione e tutti i rapporti di lavoro intrattenuti dal lavoratore ed i part-time, per l'appunto, possono avere contemporaneamente più rapporti di lavoro. Il programma per la stampa di detta dichiarazione, deve essere eseguito dagli Utenti attraverso la funzione *Esecuzione programma* del menù, Utility, selezionando il programma 846/*Dich.assunti 2013/2014 x detassazione*: come già detto la dichiarazione è automaticamente predisposta per:

- ⇒ assunti 2013 e 2014, con l'esclusione di coloro che eventualmente presentano nella casella 015 dello storico (*imponibile a.p. x detassazione*) un valore superiore a 40.000 euro;
- ⇒ dipendenti part-time con data assunzione diversa da 2013 o 2014 (in questa ipotesi rientrano nella precedente) e con l'esclusione di coloro che eventualmente presentano nella casella 015 dello storico un valore superiore a 40.000 euro: per questa situazione il testo della dichiarazione è leggermente diverso per evidenziare la diversa condizione;
- ⇒ pensionati: dipendenti, con data assunzione diversa da 2013 e 2014 (in questa ipotesi rientrano nel primo punto) e con l'esclusione di coloro che eventualmente presentano nella casella 015 dello storico un valore superiore a 40.000 euro, per i quali al raggiungimento dei 40.000 euro concorre anche il reddito di pensione: gli interessati sono individuati dalla presenza, nel 2013, del campo risultato 650 o 675 o 680 che rappresentano gli importi relativi alla trattenuta pensionati.

A supporto degli Utenti che intendono utilizzarlo, si ricorda, inoltre, che è previsto il report 49889/*Elenco dip.ti x dich.redd.2013*, da eseguirsi con le consuete modalità (impostare periodo in entrata con 01/2013 – 12/2013), che riporta l'elenco dei dipendenti per i quali il programma ha predisposto la dichiarazione allo scopo di poterne

controllare la restituzione.

Si comunica infine che la dichiarazione di responsabilità prodotta al termine dell'esecuzione del programma 846/*Dich.assunti 2013/2014 x detassazione* nella versione prevista per i part-time e pensionati, ossia per comunicare ulteriori redditi rispetto al rapporto di lavoro gestito, è stata resa disponibile anche nella funzione Segreteria/Comunicazione dipendente (*Dich.responsabilità per detass.*), per essere richiamata a cura dell'Utente in tutte le situazioni di presenza di altri redditi non riconosciute dalla procedura tra le quali, solo a titolo esemplificativo, per la consegna a pensionati ai quali non viene fatta la trattenuta pensionati.

(RI *nc SSMO6314)

..... continua